



# Provincia di Avellino

## SETTORE 2

*Programmazione strategica e Progettazione per il Territorio  
Centrale di Committenza Provinciale*

### DISCIPLINARE DI GARA

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 157 comma 2 ultimo periodo e art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'appalto a corpo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A 'RESIDENZA PER ANZIANI' - CIG 94640415B2 - CUP J19D14002020006**

#### PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
  - 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
  - 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
  - 1.3 IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
  - 2.1 DOCUMENTI DI GARA
  - 2.2 CHIARIMENTI
  - 2.3 COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
  - 3.1 DURATA
  - 3.2 OPZIONI E RINNOVI
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI GENERALI
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
  - 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
  - 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
  - 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
  - 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
  - 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. GARANZIA PROVVISORIA
10. SOPRALLUOGO
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
  - 12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
  - 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
  - 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
  - 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
    - 14.3.1 Dichiarazione sostitutiva integrativa
    - 14.3.2 Documentazione a corredo
    - 14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
15. OFFERTA TECNICA
16. OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
- 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
- 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
27. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA

## **PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 182 del 05/12/2022 (RG n. 342 del 05/12/2022), il Comune di Parolise – “amministrazione aggiudicatrice” ex art. 3 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 – ha deliberato di affidare i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A 'RESIDENZA PER ANZIANI” conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017. Per l’esperimento della gara d’appalto in oggetto, il Comune predetto ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino giusta Convenzione del del 06/09/2022 rep. n. 62: pertanto, per la presente procedura aperta la SUA Provincia di Avellino (di seguito “stazione appaltante”) opera quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 50/2016. A tal uopo si precisa che, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del c.c.p. e dell’art. 4 comma 1 del DPCM 30/6/2011, le funzioni di RUP ex art. 31 del c.c.p. attinenti alla sola procedura di gara di cui al presente disciplinare sono assunte temporaneamente dal RdP della SUA ex art. 5 legge 241/1990.

Ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), la presente procedura di gara è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo <https://suaprovinciaavellino.traspare.com> e conforme alle prescrizioni dell’art. 44 del Codice e del dPCM 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, relativamente all’uso della Piattaforma valgono le istruzioni contenute nelle Regole del Sistema di e-Procurement allegate al presente atto .

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60, 157 e 95 del Codice nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Parolise – Provincia di Avellino [codice NUTS ITF34].

**CIG 94640415B2 CUI L80012620649201800007 CUP J19D14002020006**

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Antonietta De Luca, domiciliato presso il Comune di Parolise, tel. 0825/981031, pec [segreteria.parolise@asmepec.it](mailto:segreteria.parolise@asmepec.it), e-mail [utc.parolise@gmail.com](mailto:utc.parolise@gmail.com).

Il Responsabile del procedimento della SUA, ai sensi dell'art. 5 legge 241/1990, è l'ing. Gerardo Della Porta, domiciliato presso la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790415, pec [sua@pec.provincia.avellino.it](mailto:sua@pec.provincia.avellino.it), e-mail [gdellaporta@provincia.avellino.it](mailto:gdellaporta@provincia.avellino.it).

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del d.lgs. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il dPCM 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immutabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni e pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del Sistema di e-Procurement".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale <https://suaprovinciaavellino.traspare.com> e sul proprio profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" al seguente indirizzo <http://www.provincia.avellino.it:8080/Trasparenza-FE/viewDetails/84/> dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni

informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del Sistema di e-Procurement" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del Sistema di e-Procurement", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 82 del 7/3/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del d.lgs. n. 82 del 7/3/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, a ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Elaborati tecnici costituiti da:
  - *progetto preliminare approvato con DGC n. 19/2016;*
- 2) schema di contratto;
- 3) Parcella professionale;
- 4) Disciplinare di gara;
- 5) Patto di integrità;
- 6) Codice di comportamento;
- 7) PTPCT
- 8) Regole del Sistema di e-Procurement di Traspare
- 9) modulistica costituita da: Domanda – DGUE – DGUE-integrazione – Dichiarazione integrativa concorrente – Dichiarazione integrativa ausiliaria – Contratto di avvalimento – Allegato A Elenco professionisti – Allegato B Schede referenze – Offerta tecnica – Offerta economica – Informativa privacy.

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 del Codice, la documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione "amministrazione trasparente" al seguente link <http://www.provincia.avellino.it:8080/Trasparenza-FE/viewDetails/84/> → "Gare e procedure in corso SUA" e sulla Piattaforma nella sezione <https://suaprovinciaavellino.traspare.com> → "Bandi di gara" → "Gare e procedure in corso". Tutte le pubblicazioni sono editate in formati aperti di tipo .odt, .ods, .pdf., .zip, .p7m e altri formati comunque leggibili con software open source.

Il concorrente deve dichiarare, nella forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), a pena di esclusione dalla gara, di aver preso visione del progetto di fattibilità tecnica ed economica– pubblicato/i in formato digitale nel Sistema – e di accettarlo/i in tutti i suoi/loro contenuti a norma dell'art. 23 comma 12 del Codice.

### 2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti e informazioni inerenti la presente procedura di gara esclusivamente per via telematica mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, previa registrazione, tramite la Piattaforma nell'apposita sezione riservata alle "richieste di chiarimenti" almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste inviate in difformità di quanto testé indicato non avranno risposta e, pertanto, per il mancato chiarimento il concorrente non avrà titolo a nessuna pretesa o rivalsa di sorta, essendo il difetto imputato a sua negligenza, mentre la procedura di gara procederà regolarmente. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, tramite la Piattaforma o tramite pec, almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione. La stazione appaltante eventualmente pubblica, in forma anonima, i quesiti e le relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura nella sezione pubblica della gara

dedicata ai chiarimenti della Piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 e dell'art. 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazione con gli operatori economici avvengono mediante messaggistica nell'apposita area della Piattaforma. E' onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. In ogni caso, le comunicazioni inerenti la presente procedura indirizzate ai singoli operatori economici (prescindendo perciò dai comunicati di carattere generale) – anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 commi 5 e 6 del Codice – sono inviate direttamente dalla Piattaforma ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata presso cui gli stessi eleggono in automatico il proprio domicilio digitale con la presentazione dell'offerta. Per gli operatori economici transfrontalieri, le predette comunicazioni sono inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificati qualificati ai sensi del Regolamento eIDAS che indicano al momento della presentazione dell'offerta. Se l'operatore economico non è in possesso di un recapito di posta elettronica certificato elegge domicilio digitale speciale presso la Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, e comunque in ogni caso ove fosse ritenuto opportuno, la stazione appaltante invia le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione telematica, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni devono essere esclusivamente in lingua italiana. La corrispondenza inviata in difformità di quanto testé indicato si intende come non avvenuta, restando precluso al concorrente ogni diritto di pretesa o rivalsa di sorta, essendo il difetto imputato a sua negligenza, mentre la procedura di gara procede regolarmente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di retisti o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: trattasi di un'attività organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali per ragioni tecniche e professionali; pertanto, le prestazioni vanno eseguite sinergicamente essendo tra esse correlate in modo sistematico e interdipendente, sia per tipologia che per modalità e coordinamento di esecuzione.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

N	Descrizione servizi	CPV	Onorario professionale soggetto a ribasso (euro)	Oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (euro)	Importo totale (euro)	%	P (princ.) S (secot.)
1	progetto esecutivo	71340000-3 (Servizi di ingegneria integrati)	€ 48.534,03		€ 48.534,03	55,30	P
2	progetto definitivo	71340000-3 (Servizi di ingegneria integrati)	€ 39.232,81		€ 39.232,81	44,70	S

3						
4						
<b>Importo a base di gara</b>			<b>€ 87.766,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 87.766,84</b>	<b>100,00</b>

L'importo a base di gara, è di **€ 87.766,84** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per la fattispecie del presente appalto non sono previsti oneri pertinenti all'attuazione delle norme di sicurezza in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, ex art. 26 comma 3-bis d.lgs. 9/4/2008 n. 81, e non sussistono attività interferenti sul luogo di prestazione; pertanto gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari a zero.

Per il dettaglio analitico della base d'asta si rimanda all'acclusa parcella determinata secondo la tariffa professionale approvata con d.m. della Giustizia del 17/6/2016, recante tutti gli elementi di stima ai quali deve riferirsi il concorrente per la formulazione della propria offerta di gara e per i requisiti di partecipazione alla gara.

### **Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe**

#### **Incarico di progettazione [ad es. progettazione]**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>L. 143/49</b> (corrispondenza)	<b>G</b> (grado di complessità)	<b>Importo delle opere</b> €	<b>Specificità della prestazione</b> (art. 3 c.3 dm 17.6.2016)	<b>Onorario</b> €	<b>Spese e oneri</b> <b>0%</b> € ad es. 24%
<i>EDILIZIA: E.20</i> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	<i>l/c</i>	<i>0,95</i>	<i>500.000,00</i>	<i>Prog. def. QbII.01,22</i>	<i>9.800,50</i>	
				<i>Prog. ese. QbIII.01,03,04,05,07</i>	<i>9.800,50</i>	
<i>STRUTTURE S. 03</i> <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	<i>l/g</i>	<i>0,95</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>Prog. def. QbII.01,22,14</i>	<i>19.232,85</i>	
				<i>Prog. ese. QbIII.01,03,04,05,07</i>	<i>18.901,25</i>	
<i>IMPIANTI IA. 02</i> <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	<i>III/b</i>	<i>0,85</i>	<i>300.000,00</i>	<i>Prog. def. QbII.01,22</i>	<i>4.334,77</i>	
				<i>Prog. ese. QbIII.01,03,04,05,07</i>	<i>8.428,72</i>	
<i>IMPIANTI IA. 03</i> <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	<i>III/c</i>	<i>1,15</i>	<i>300.000,00</i>	<i>Prog. def. QbII.01,22</i>	<i>5.864,69</i>	
				<i>Prog. ese. QbIII.01,03,04,05,07</i>	<i>11.403,56</i>	
<b>Somma</b>					<b>87.766,84</b>	<b>0</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>87.766,84</b>	

L'appalto è finanziato con fondi ministeriali a tal uopo stanziati sul capitolo di bilancio n. 3385/4 dell'esercizio corrente. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice.

\*\*\*

### **3.1 DURATA**

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei servizi (escluse le eventuali opzioni) è complessivamente di **120 giorni** naturali, successivi e continuativi, così ripartiti:

a) per la prestazione di progettazione:

- 65 giorni per la redazione del progetto definitivo, decorrenti dalla data di verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
  - 40 giorni per la redazione del progetto esecutivo, decorrenti dalla data della comunicazione del RUP di provvedere in tal senso;
  - 15 giorni per la fase di supporto alla verifica/validazione decorrenti dalla data di ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla verifica/validazione
- b) per la prestazione di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione la stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice l'eventuale prestazione, la durata dell'attività professionale non è determinabile a priori, ma essa è correlata al tempo di esecuzione dei lavori oggetto di progettazione e fino al collaudo degli stessi.

La prestazione si intende conclusa, per ciascuna delle due fasi progettuali, con la formale consegna presso la sede della stazione appaltante dei progetti completi di tutti gli atti previsti in contratto, certificata da apposita attestazione del responsabile unico del procedimento. Nel computo del predetto termine utile sono esclusi i tempi impiegati dalla stazione appaltante, e da altri soggetti pubblici o privati terzi interessati dal procedimento in ordine alle proprie competenze istituzionali, per l'espletamento delle relative istruttorie tecnico-amministrative fino al rilascio dei provvedimenti autorizzatori o approvativi previsti per legge e per contratto, fatto salvo diverso accordo tra le parti finalizzato all'acceleramento delle attività.

*(in caso di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva)* Il concorrente, con la partecipazione alla gara, resta automaticamente informato che l'avvio della progettazione esecutiva è consequenziale al provvedimento di approvazione del progetto definitivo, ex art. 27 del Codice. In proposito nessuna pretesa o rivalsa economica può essere fatta valere dal progettista per la predetta subordinazione del progetto esecutivo all'approvazione del progetto definitivo, sia con riguardo ai tempi che alle modalità e ai costi.

Considerato che l'attività dei servizi è articolata in più fasi prestazionali, ovvero progettazione definitiva, progettazione esecutiva, la penale pecuniaria da applicare, per ciascuna fase, nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, è fissata in misura giornaliera pari all'1% del corrispettivo netto professionale parziale afferente alla rispettiva singola fase in ritardo. A ogni modo l'importo della penale, comminata per tutte le fasi di attività, non può superare complessivamente il 10% dell'intero ammontare del contratto.

### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente al progettista l'incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 157 comma 1 del Codice. Tale opzione è da intendersi una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante che, pertanto, può anche decidere di procedere a gara per l'affidamento delle predette prestazioni.

L'incremento di spesa per la predetta "opzione" in ogni caso non può superare la somma totale di € 108.851,44: Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore globale stimato per l'appalto, compreso opzioni e rinnovi, è pari o si presume essere pari a € 196.618,28 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

**Tabella n. 3 – Opzioni e rinnovi**

Importo a base di gara	Importo per rinnovo	Importo per servizi analoghi	Importo per affidamenti diretti	Importo per modifiche del contratto d'appalto	Importo per proroga tecnica	Valore globale a base di gara

€ 87.766,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.851,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.618,28
-------------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------------

Pertanto, il predetto valore globale dell'appalto risulta essere pari/superiore a € 100.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35 del Codice: dunque, per l'appalto dei servizi in titolo è applicabile la norma di cui all'art. 157 comma 2 ultimo periodo e art. 60 del Codice.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c), d) e d-bis) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) e dei GEIE anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o in GEIE di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, anche al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti previsti nel presente disciplinare.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui alle precedenti lett. f) e g) possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui alle precedenti lett. f) e g) di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui alle precedenti lett. f) e g) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Altresì, è vietato ai professionisti associati indicati per l'esecuzione dei servizi dallo studio associato di cui all'articolo 46 comma 1 lettera a) del Codice, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTC o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 95 comma 5 del d.lgs. 12/1/2019 n. 14, l'operatore economico in concordato può concorrere anche riunito in RTC purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che nessuno degli altri soggetti aderenti al RTC sia assoggettato a una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non può partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Circa le cause di esclusione sancite dall'art. 80 comma 4 del Codice, si chiarisce che i concorrenti sono tenuti a dichiarare nella parte III quadro B del DGUE, a pena di esclusione dalla gara, anche le violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali qualora il mancato pagamento costituisca una "grave violazione" ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 del citato articolo 80.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del d.lgs. 159/2011.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 o, ove richiesto dalla stazione appaltante, sono caricati sulla Piattaforma in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I professionisti singoli o associati devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di cui all'art. 1 del DM n. 263 del 2/12/2016. Per gli studi associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni, di cui all'art. 46 comma 1 lettere a) ed e) del Codice, i requisiti economici e finanziari richiesti al paragrafo 6.2 devono essere posseduti dall'associazione (atteso che lo studio associato è di norma equiparato a una società semplice), mentre i requisiti tecnici e professionali richiesti al paragrafo 6.3, nonché i requisiti di abilitazione professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dagli associati designati a svolgere le prestazioni (atteso che l'incarico professionale fa capo a essi). Lo studio associato esegue i servizi con la propria struttura e tramite i professionisti associati designati a svolgere le prestazioni in appalto per le rispettive competenze, questi da indicare espressamente nell'offerta di gara, senza che ciò costituisca subappalto, fermo restando la responsabilità contrattuale illimitata e solidale di tutti gli associati dello studio (in quanto soggetto giuridico) nei confronti della stazione appaltante, fatta salva comunque la responsabilità professionale individuale degli associati per le prestazioni di loro competenza; è tassativamente vietato il principio di surroga o di sussidiarietà di un professionista indicato per l'esecuzione dell'appalto con un altro associato relativamente ai requisiti di ammissione alla gara o all'esecuzione dei servizi.

In ogni caso il requisito professionale relativo a ciascun servizio “di punta” di cui al paragrafo 6.3 lett. i) non è frazionabile; pertanto, per ogni servizio di punta, esso deve essere posseduto per intero da un singolo associato dello studio, e perciò egli deve essere il solo ad aver eseguito il servizio di punta pertinente.

Circa il requisito professionale dell'esperienza decennale di cui al paragrafo 6.3 lett. h), esso deve essere posseduto da ciascun associato dello studio in misura pro-quota rispetto all'importo totale dell'appalto, riferito alla prestazione professionale allo stesso attribuita.

Le società di professionisti ex art. 46 comma 1 lettera b) del Codice devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di cui all'art. 2 del DM n. 263 del 2/12/2016.

Le società di ingegneria ex art. 46 comma 1 lettera c) del Codice devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 263 del 2/12/2016. In proposito si evidenzia che, a norma dell'art. 3 comma 3 del citato decreto ministeriale, gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di appalto devono essere approvati e controfirmati dal direttore tecnico della società di ingegneria o da altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, a tal fine delegati.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato;
- per tutte le società tramite i requisiti dei soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lett. d-bis) del Codice.

## 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

### Requisiti del concorrente

Costituiscono requisiti di idoneità:

**a) Requisiti di qualificazione** definiti dal regolamento adottato con d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 secondo la forma, singola o associata, in cui il concorrente partecipa alla gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) [per tutte le tipologie di società e per i consorzi] Iscrizione nel Registro delle Imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in corso di validità, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara le quali devono essere annoverate nel certificato camerale nella declaratoria della “attività principale o prevalente” esercitata presso la sede legale, atteso che solo tale attività qualifica l'operatore economico ai fini dell'idoneità professionale. Tuttavia, in ossequio al principio del *favor participationis*, l'operatore economico che non sia qualificato per l'attività prevalente, può comunque avvalersi, per la comprova della propria idoneità professionale, delle attività primarie esercitate presso sedi secondarie o delle attività secondarie ovunque esercitate, risultanti dal certificato camerale, purché, a pena di esclusione, dimostri di aver svolto effettivamente tali attività coerenti con l'oggetto dell'appalto nell'ultimo decennio precedente alla data del bando di gara attraverso apposita dichiarazione da rendere nel DGUE parte IV quadro C punto 1b) da compilare per un periodo non superiore al decennio.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## Requisiti del gruppo di lavoro

### Per il professionista o i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto o dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico, compreso, per le società di ingegneria, anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la prestazione dei servizi in appalto sono necessarie le seguenti abilitazioni all'esercizio della professione, in ordine alle specifiche attività previste al precedente paragrafo 3. meglio dettagliate nell'acclusa parcella professionale predisposta per determinare il corrispettivo a base d'asta:

- 1) per la categoria principale, pertinente all'attività di progettazione esecutiva, e per la categoria secondaria pertinente all'attività di progettazione definitiva:
  - 1.1) abilitazione alla professione di ingegnere iscritto alla Sezione A, settore *a* "civile e ambientale" (ex art. 45 del DPR 5/6/2001 n. 328) dell'albo professionale degli ingegneri;
  - 1.2) abilitazione alla professione di architetto iscritto alle Sezioni A, settore *a* "architettura" (ex art. 15 del DPR 5/6/2001 n. 328) dell'albo professionale degli architetti, solo per le prestazioni attinenti alla propria competenza secondo la normativa di regolamento degli ordinamenti professionali, con particolare riferimento agli elaborati progettuali connessi al vincolo paesaggistico;

Per le attività accessorie minori, ricomprese nell'acclusa specifica dell'onorario professionale, per le quali è sufficiente un'abilitazione di livello inferiore, qualora il concorrente le assegni a uno o più professionisti, facenti parte del proprio organico o attraverso altri strumenti ammessi dal presente disciplinare, i soggetti designati a svolgere tali mansioni e a firmarne i rispettivi atti progettuali devono essere regolarmente abilitati all'esercizio della professione secondo le vigenti norme in materia di ordinamenti professionali.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali, il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, l'**elenco nominativo dei professionisti** di cui all'allegato A, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), ove indicare i dati anagrafici e professionali dei soli soggetti firmatari del progetto e degli altri atti tecnici da produrre per i servizi in appalto – e perciò esclusi i collaboratori, i coordinatori, i consulenti e coloro che non firmano gli elaborati tecnici –, la posizione di ciascuno di essi nella struttura dell'offerente (con riferimento alle figure di cui alle Linee Guida ANAC n. 1 del 14/9/2016, Parte IV paragrafo 2.2.2.1 lettere d) ed e)) e le rispettive prestazioni loro assegnate. Nel predetto elenco, altresì, devono essere indicati gli estremi anagrafici e professionali della persona fisica (unica per tutto il gruppo di lavoro) incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24 comma 5 del Codice; per le società di ingegneria va indicato anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

d) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: possesso dei **requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008**.

Il concorrente indica, nell'**elenco nominativo dei professionisti** di cui all'allegato A, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per gli operatori economici non qualificati nel camerale per l'attività prevalente, ma comunque abilitati per attività secondarie, la comprova del requisito di cui al punto b) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

I. in caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale (preferibilmente in formato “nativo digitale”) o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei contratti stipulati con pubbliche amministrazioni e delle rispettive fatture di pagamento quietanzate;

II. in caso di servizi eseguiti per committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale (preferibilmente in formato “nativo digitale”) o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. E' comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione eseguita;
- o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei contratti stipulati con privati e delle rispettive fatture di pagamento quietanzate.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

f) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico, per un importo non inferiore a 2 volte l'importo massimo a base di gara ovvero pari ad almeno € 175.533,68 al netto di oneri previdenziali ed IVA. Tale requisito è richiesto per le seguenti ragioni: per la natura specialistica dei servizi professionali di che trattasi in relazione all'entità, complessità e specificità dell'appalto per la cui esecuzione è necessaria la dimostrazione dell'affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 83 del Codice e del principio di proporzionalità economica dei requisiti stessi rispetto al valore a base d'asta.

g) *[in alternativa al fatturato globale è consentito ex art. 83 comma 4 lett. c) del Codice e allegato XVII parte I lettera a)]* **Copertura assicurativa contro i rischi professionali** per servizi di ingegneria e di architettura, che copra perciò anche la fattispecie delle prestazioni oggetto di appalto per tutto il periodo del contratto ovvero con scadenza non precedente alla data prevista per l'ultimazione dei servizi, per un massimale non inferiore ad € 210.000,00 *[la stazione appaltante indica un importo di massimale non superiore al 10 % del costo di costruzione dell'opera da progettare]*. Qualora il concorrente fosse già in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di

validità, conforme per tipo e per durata a quanto specificato prima, ma di importo inferiore al valore predetto, a norma dell'art. 83 comma 5-bis del Codice l'offerta può essere corredata, a pena di esclusione, dalla polizza posseduta integrata dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza in corso a quello richiesto dal presente disciplinare di gara in caso di aggiudicazione. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in corso d'opera; in caso di inottemperanza, la reintegrazione è effettuata a cura della stazione appaltante a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai fini della determinazione del fatturato vanno considerati esclusivamente i contratti eseguiti, ovvero già regolarmente ultimati, e non quelli in corso. Pertanto, i servizi oggetto di valutazione devono essere quelli iniziati e ultimati nei tre esercizi finanziari di riferimento (o per un periodo inferiore in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico), ovvero, in ossequio al principio del *favor participationis*, la parte dei servizi svolta e ultimata nei tre anni di riferimento benché i servizi siano iniziati in epoca precedente al triennio considerato. Quindi, i servizi non ancora ultimati nei tre esercizi finanziari di riferimento, seppure iniziati in tale periodo, non possono essere considerati, neanche per la parte di essi già svolta nel triennio. A ogni buon fine, si chiarisce che per "servizi ultimati" valutabili ai fini del fatturato non si intende la conclusione del rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e il committente, ma la mera ultimazione della prestazione professionale formalmente accettata dalla committenza; pertanto, se il contratto di prestazione preveda lo svolgimento di più servizi e solo alcuni di essi siano stati regolarmente ultimati nel triennio considerato, possono ritenersi ammissibili come requisito di gara soltanto quei servizi regolarmente conclusi nelle tre annualità, rimanendo esclusi solo i servizi non completati. Inoltre, come predetto, la prestazione può ritenersi debitamente ultimata quando è formalmente conclusa e accettata dalla committenza; a tal uopo, l'accettazione della committenza deve essere provata con la documentazione indicata di seguito.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di ditta individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- o in alternativa mediante una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- relativamente all'accettazione della committenza, mediante i seguenti documenti:
  - I. nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico,
    - a) originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
    - b) o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei contratti stipulati con pubbliche amministrazioni e delle rispettive fatture di pagamento quietanzate;
  - II. nel caso in cui il committente sia un soggetto privato,
    - a) originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea

equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. E' comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione ultimata;

b) o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei contratti stipulati con privati e delle rispettive fatture di pagamento quietanzate;

– [in caso di copertura assicurativa] mediante l'esibizione della relativa polizza, in corso di validità, in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si precisa che l'eventuale subappalto di cui si avvalga il concorrente per qualsiasi attività non produce alcun effetto riduttivo sul possesso dei predetti requisiti economico-finanziari che, pertanto, restano fissi e invariabili.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

#### h-i) Esecuzione negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi di ingegneria e di architettura

Il concorrente deve possedere un'esperienza professionale adeguata all'oggetto dell'appalto da dimostrare attraverso l'esecuzione, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lettera vvvv) del Codice – relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi in appalto, secondo l'acclusa parcella professionale predisposta per determinare il corrispettivo a base d'asta – per i seguenti importi minimi di lavori:

h) importi globali minimi dei lavori oggetto delle prestazioni svolte nel decennio:

**Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**

Categoria e ID delle opere (tabella Z-1 del d.m. 17/6/2016)	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere previste nella parcella a base d'asta	Importo globale minimo dei lavori oggetto delle prestazioni svolte nel decennio (IVA esclusa)
per attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, ...: [ad es. categoria di opere: Edilizia: Alberghi, Residenza, Poliambulatori, Caserme, Edifici e manufatti esistenti ID opere: E.03,04,05,06,07,10,16,20,,21,22]	I/c, I/d	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
per attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, ...: [ad es. categoria di opere: Strutture: Cemento armato, muratura, legno, metallo ID opere: S.03,04]	I/g, IX/b	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
per attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, ...: [ad es. categoria di opere:Impianti: Meccanici a fluido ID opere: IA.01,02]	III/a, III/b	€ 300.000,00	€ 600.000,00
per attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, ...: [ad es. categoria di opere:Impianti: Elettrici e speciali ID opere: IA.03,04]	III/c	€ 300.000,00	€ 600.000,00

i) "servizi di punta" svolti nel decennio, per ciascuna delle seguenti classi e categorie di lavori uguali o analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli cui si riferiscono i servizi in appalto: di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

**Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta**

Categoria e ID delle opere (tabella Z-1 del d.m. 17/6/2016)	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere previste nella parcella a base d'asta	Importo globale minimo dei lavori oggetto delle prestazioni
--	-----------------------------	---	--

			<b>svolte nel decennio</b> (IVA esclusa)
coppia di servizi di punta per attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, ...: [ad es. categoria di opere: Edilizia: Edifici e manufatti esistenti ID opere: E.03,04,06,07,10,16,20,21,22 (solo ID con grado di complessità pari o superiore a quello delle opere oggetto dei servizi in appalto 0,95)]	I/c, I/d	€ 500.000,00	200000
coppia di servizi di punta per attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, ...: [ad es. categoria di opere: Strutture: Cemento armato, muratura, legno, metallo ID opere: S.03,04 (solo ID con grado di complessità pari o superiore a quello delle opere oggetto dei servizi in appalto 0,95)]	I/g, IX/b	€ 1.000.000,00	400.000,00
coppia di servizi di punta per attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, ...: [ad es. categoria di opere: Impianti: Meccanici a fluido ID opere: IA.01,02 (solo ID con grado di complessità pari o superiore a quello delle opere oggetto dei servizi in appalto 0,85)]	III/a, III/b	€ 300.000,00	120000
coppia di servizi di punta per attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, ...: [ad es. categoria di opere: Impianti: Elettrici e speciali ID opere: IA.03,04 (solo ID con grado di complessità pari o superiore a quello delle opere oggetto dei servizi in appalto 1,15)]	III/c	€ 300.000,00	120000

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Circa i requisiti di esperienza decennale riferita ai due servizi di punta di cui al precedente punto i), si chiarisce che vanno considerati i servizi per lavori uguali o analoghi a quelli oggetto di appalto. L'individuazione dei "lavori analoghi" è determinata in base al parametro del "grado di complessità" corrispondente alle categorie di opere e alla classificazione dei servizi secondo la tabella Z-1 della tariffa professionale di cui al d.m. 17/6/2016. Si puntualizza che per le categorie "edilizia", "strutture" e "infrastrutture per la mobilità", le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare devono comunque afferire alla medesima "destinazione funzionale" delle opere indicata al punto i) ed esse sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il "grado di complessità" tabellato sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (desunto dall'acclusa parcella professionale).

Circa i requisiti di esperienza decennale riferita ai servizi di cui ai precedenti punti h) e i), si chiarisce che vanno considerati esclusivamente i contratti eseguiti, ovvero già regolarmente ultimati, e non quelli in corso. Pertanto, i servizi oggetto di valutazione devono essere quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (o per un periodo inferiore in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico), ovvero, in ossequio al principio del *favor participationis*, la parte dei servizi svolta e ultimata nel decennio di riferimento benché i servizi siano iniziati in epoca precedente al decennio di validità. Quindi, i servizi non ancora ultimati nel decennio di riferimento, seppure iniziati in tale periodo, non possono essere considerati, neanche per la parte di essi già svolta nel decennio. A ogni buon fine, si chiarisce che per "servizi ultimati" valutabili ai fini dei requisiti di gara non si intende la conclusione del rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e il committente, ma la mera ultimazione della prestazione professionale formalmente accettata dalla committenza; pertanto, se il contratto di prestazione preveda lo svolgimento di più servizi e solo alcuni di essi siano stati regolarmente ultimati nel decennio di validità, possono ritenersi ammissibili come requisito di gara soltanto quei servizi regolarmente conclusi nel termine decennale, rimanendo esclusi solo i servizi non completati. Inoltre, come predetto,

la prestazione può ritenersi debitamente ultimata quando è formalmente conclusa e accettata dalla committenza; a tal uopo, l'accettazione della committenza deve essere provata con la documentazione indicata di seguito.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- I. in caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- II. in caso di servizi eseguiti per committenti privati, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. E' comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione ultimata.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante esegue d'ufficio le necessarie verifiche tramite gli ordini professionali, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### k) Personale:

- k.1) i soggetti organizzati in forma societaria o consortile e i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti) devono aver impiegato, negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un **numero medio annuo** di personale tecnico, professionalmente qualificato secondo legge in ordine alle attività svolte, almeno pari a **2 unità tecniche** che corrisponde alle a una volta le unità di personale stimate cioè in possesso dei requisiti indicati al punto 6.1 let. c) e let. d) ;
- k.2) i professionisti associati devono avere in organico un **numero minimo** di personale tecnico, professionalmente qualificato secondo legge in ordine alle attività svolte, almeno pari a **2 unità tecniche** che corrisponde alle 2 unità che corrisponde a una volta le unità di personale stimate cioè in possesso dei requisiti indicati al punto punto 6.1 let. c) e let. d);
- k.3) Nel caso in cui le professionalità cadano in capo allo stesso soggetto, è consentita la partecipazione del professionista singolo;

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- a) i soci attivi;
- b) i dipendenti;
- c) i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- d) i consulenti su base annua (compresi quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA).

Si chiarisce che il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) (cfr. parte IV punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1): pertanto, per il possesso del requisito, tale valore va determinato sommando le ore contrattuali del personale tecnico – maturate nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per i soggetti di cui al punto k.1) ovvero maturate nell'ultimo anno precedente alla data di pubblicazione del bando per i professionisti

di cui al punto k.2) – e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante idonea documentazione fiscale e contrattuale come per legge, ovvero:

- a) per i soci attivi, mediante estratto del libro soci;
- b) per i direttori tecnici, mediante verbale di nomina;
- c) per i dipendenti, mediante dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o mediante il libro unico del lavoro;
- d) per i collaboratori coordinati e continuativi, mediante contratto e una busta paga oppure mediante il libro unico del lavoro;
- e) per i consulenti, mediante la dichiarazione IVA annuale e le fatture oppure mediante documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

La richiesta dei predetti requisiti di capacità tecnica, per l'accesso alla gara di appalto, è motivata dalla necessità di garantire che gli operatori economici posseggano le risorse umane e tecniche e l'esperienza professionale necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 83 comma 6 del Codice.

Si precisa che, fatto salvo quanto diversamente stabilito, l'eventuale subappalto di cui si avvalga il concorrente per qualsiasi attività non produce alcun effetto riduttivo sul possesso dei predetti requisiti tecnico-organizzativi che, pertanto, restano fissi e invariabili.

#### **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I criteri per la costituzione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti sono, a pena di esclusione, i seguenti:

- a) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di retisti partecipanti in forma di raggruppamento temporaneo, i consorzi ordinari e i GEIE, di "tipo orizzontale":
  - a.1) la mandataria deve essere titolare di una quota di partecipazione, di esecuzione e di qualificazione per tutte le categorie dell'appalto (principale e secondarie);
  - a.2) le mandanti devono essere titolari cumulativamente della restante quota percentuale per tutte le categorie dell'appalto (principale e secondarie);Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice;
- b) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di retisti partecipanti in forma di raggruppamento temporaneo, i consorzi ordinari e i GEIE, di "tipo verticale":
  - b.1) la mandataria deve essere titolare della quota di partecipazione, di esecuzione e di qualificazione di una o più categorie, a prescindere se principale o secondarie;
  - b.2) le mandanti devono essere titolari delle restanti quote pari a una o più categorie, a prescindere se principale o secondarie, che ciascuna di esse intende assumere e per il rispettivo importo, nella misura indicata per l'impresa singola.

La categoria principale e/o una o più categorie secondarie possono essere assunte anche da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo quindi un raggruppamento di tipo misto, e in tale caso

i relativi requisiti devono essere posseduti dal RTC orizzontale come indicato alla precedente lettera a) con riferimento alle categorie da esso assunte.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

I requisiti di qualificazione del d.m. 263/2016 di cui al paragrafo 6.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

I raggruppamenti temporanei ex art. 46 comma 1 lettera e) del Codice devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di cui all'art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016. In proposito si evidenzia che, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto ministeriale devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato e abilitato, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'UE di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane professionista deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare e abilitato, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'UE di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per l'appalto di che trattasi. Inoltre, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli artt. 2 e 3 del decreto ministeriale, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua munito di p.IVA e che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'UE in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

I GEIE, costituiti ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera a) del Codice, devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di cui all'art. 5 del DM n. 263 del 2/12/2016. In proposito si evidenzia che per i GEIE i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto ministeriale devono essere posseduti dai partecipanti ai GEIE.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA di cui al paragrafo 6.1 lett. b) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, relativamente alle prestazioni che sono dagli stessi eseguite;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, relativamente alle prestazioni che sono dagli stessi eseguite.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo professionale, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

*[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza]* Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. d), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

*[Se richiesto il requisito di fatturato globale]* Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, aggregazione di retisti partecipante in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel complesso. In ogni caso la mandataria/capogruppo deve possedere detto requisito relativamente alle prestazioni che sono dalla stessa eseguite e, perciò, proporzionalmente alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

*[Se richiesto il requisito relativo alla copertura assicurativa]* Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al paragrafo 6.2 lett. f) e g) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, aggregazione di rete partecipante in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento, aggregazione, consorzio o GEIE; in ogni caso, ciascun componente raggruppato, retista o consorziato deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria/capogruppo per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori raggruppati, retisti o consorziati.

*[Se richiesta l'esperienza professionale]* Il requisito professionale dell'esperienza decennale di cui al paragrafo 6.3 lett. h) deve essere posseduto da ciascun operatore economico del RTP in misura pro-quota corrispondente alla prestazione professionale svolta.

*[Se richiesti servizi "di punta"]* Il requisito professionale relativo a ciascun servizio "di punta" di cui al paragrafo 6.3 lett. i) non è frazionabile; pertanto, per ogni servizio di punta, il requisito deve essere posseduto per intero da colui, mandatario o mandante, che ha effettivamente eseguito in proprio il servizio medesimo. Tuttavia, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito professionale per ciascun servizio di punta deve essere posseduto per intero dal singolo operatore economico raggruppato che esegue la prestazione cui afferisce il servizio medesimo.

*[Se richiesto personale]* Il requisito del personale di cui al paragrafo 6.3 lett. k) deve essere posseduto dall'operatore economico raggruppato che esegue la prestazione di servizio.

## **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di qualificazione del d.m. 263/2016 di cui al paragrafo 6.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA di cui al paragrafo 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo professionale, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

*[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza]* Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. d), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria (paragrafo 6.2) nonché tecnica e professionale (paragrafo 6.3), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche i requisiti delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. In ogni caso i requisiti connotati da *intuitu personae* (come l'esperienza professionale, i titoli di studio e quant'altro intimamente correlato a competenze personali e perciò intrasmissibili) in quanto tali non possono essere prestati dai consorziati al consorzio e viceversa, ma devono essere posseduti direttamente da chi esegue la prestazione in misura pro-quota corrispondente all'attività svolta. Comunque, il requisito professionale relativo a ciascun servizio "di punta" di cui al paragrafo 6.3 lett. i) non è frazionabile; pertanto, per ogni servizio di punta, il requisito deve essere posseduto per intero da colui, consorzio o singolo consorziato esecutore, che ha effettivamente eseguito in proprio il servizio medesimo.

## 7. AVVALIMENTO<sup>1</sup>

Visto che l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice, si eleva a rango di principio generale nella disciplina degli appalti pubblici, esso pertanto trova applicazione anche per i servizi di ingegneria e architettura (come già confermato dall'ex AVCP con delibera n. 2 del 1/8/2012 e come previsto dall'art. 157 comma 1 del Codice sebbene per gli appalti sopra soglia comunitaria).

Quindi, fatti salvi i divieti di cui al presente capo, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice (e ai precedenti paragrafi 6.2 e 6.3 per quanto compatibili) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e/o professionali e alle esperienze professionali pertinenti di cui al paragrafo 6.3, il concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avvalimento in ogni caso non è ammesso per soddisfare i seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla gara:

- 1) a norma dell'art. 89 comma 1 del Codice, i requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) a norma dell'art. 89 comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del Codice e al precedente paragrafo 6.1. in quanto trattasi di requisiti connotati da un'intrinseca natura "soggettiva" perché acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso.

<sup>1</sup> Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, la stazione appaltante è tenuta a controllare la corretta applicazione dell'istituto di avvalimento affinché non se ne faccia un uso distorto e arbitrario (per esempio per aggirare ed eludere il sistema di qualificazione delle imprese attraverso il "mercimonio" di attestazioni e certificazioni). L'avvalimento è uno strumento d'ausilio professionale che la legge concede a coloro, soprattutto piccoli imprenditori, che non sono in possesso di determinate capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali, affinché possano sopperire alla carenza dei propri requisiti d'ordine speciale per partecipare, con il supporto di un soggetto qualificato (ausiliario) che funge da "tutor", a gare d'appalto in tutti i settori di mercato, assicurandosi così la necessaria crescita imprenditoriale ed esperienziale per accedere al sistema di qualificazione previsto dal codice o per ampliare i propri requisiti di qualificazione. In particolare, l'avvalimento di requisiti "immateriali" esige che l'ausiliario metta a disposizione dell'ausiliato l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse che gli hanno consentito di acquisire le attestazioni e certificazioni ISO: l'ausiliario di fatto assume il ruolo di "garante" dell'ausiliato (o avvalente) a 360 gradi e perciò sia sul versante tecnico, professionale e organizzativo che economico-finanziario vincolandosi, quindi, anche finanziariamente nei confronti della stazione appaltante in nome e per conto dell'avvalente. La funzione di "garante" impone all'ausiliario di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali assumendosi *ex-lege* la responsabilità in solido con l'ausiliato nei confronti della stazione appaltante per tutte le prestazioni dell'appalto; quindi, egli è tenuto non solo a sorvegliare il rispetto e l'attuazione delle norme di legge e degli oneri di contratto da parte dell'avvalente, ma in primo luogo a supportarlo concretamente e fattivamente per la regolare esecuzione delle prestazioni in appalto. Di conseguenza, il contratto di avvalimento deve esplicitare dettagliatamente i requisiti immateriali e le risorse materiali prestati dall'ausiliario affinché la stazione appaltante possa esercitare appieno il proprio diritto/dovere di verifica dei requisiti in fase di gara e, soprattutto, di controllo in fase di esecuzione circa l'effettiva (e non fittizia) messa a disposizione dell'ausiliato delle risorse predette.

Per i requisiti immateriali (certificazioni di qualità, ecc.) l'avvalimento è ammesso a condizione che la misura dell'impegno concreto assunto dall'ausiliaria si estenda a comprendere l'organizzazione che ha espresso la certificazione o che legittima il possesso del requisito immateriale: per cui l'ausiliaria deve assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale/professionale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, giustifica l'attribuzione del requisito. Circa i requisiti di capacità economico-finanziaria correlati all'esperienza, alla pratica e alla maturità professionale dell'operatore economico (per es. fatturato specifico) si chiarisce che essi vanno intesi quale espressione della capacità tecnica e professionale del concorrente in quanto rappresentano di fatto la sua competenza esperienziale nel settore dell'appalto, all'infuori del fatturato globale che invece è espressione della solidità economico-finanziaria del concorrente: pertanto, in caso di avvalimento tali requisiti specifici non appartengono alla fattispecie del c.d. "avvalimento di garanzia" ma attengono al c.d. "avvalimento tecnico o operativo", il che comporta la necessità da parte dell'ausiliaria di una concreta e adeguata messa a disposizione di risorse determinate affinché il suo impegno possa ritenersi effettivo.

Se l'ausiliaria ha avvalimenti esecutivi in corso deve dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, che i requisiti e le risorse prestatati in avvalimento agli altri operatori economici sono differenti, separati e non interferenti con quelli prestatati al concorrente in gara o, viceversa, che la loro corrispondenza (anche in parte) o interferenza comunque non pregiudica la loro materiale disponibilità per il concorrente ausiliato per tutta la durata dell'avvalimento. La predetta causa di esclusione è legittimata dai principi indefettibili statuiti dall'art. 94 del Codice – che al comma 1 lettera b) fa espressa menzione dell'art. 83 del c.c.p. il quale al comma 8 impone alla stazione appaltante "*la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative*" dei concorrenti – in ragione dei quali il concorrente deve possedere effettivamente i requisiti di gara, in punto di fatto e di diritto, e avere la concreta disponibilità delle risorse materiali e immateriali per eseguire l'appalto in caso di aggiudicazione.

A norma dell'art. 89 comma 4 del Codice, i servizi in appalto, che per la loro natura di tipo intellettuale si qualificano tutti come compiti essenziali, devono essere direttamente svolti dal concorrente, o in caso di RTC dal soggetto raggruppato cui essi sono attribuiti, e perciò non possono essere oggetto di avvalimento – fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso del presente paragrafo –, ma il concorrente, o il raggruppato, ne deve possedere i relativi requisiti di carattere economico, finanziario, professionale, tecnico e organizzativo.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6. del presente disciplinare nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti immateriali e le risorse materiali necessari di cui è carente il concorrente.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione dall'ausiliaria e le correlate risorse strumentali e umane. Il contratto di avvalimento deve essere presentato in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata o in copia autentica informatica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le sole prestazioni ammesse secondo il successivo paragrafo 8.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione ne dà comunicazione al RUP il quale impone per iscritto al concorrente di sostituire l'ausiliaria irregolare, assegnando per l'adempimento un termine congruo decorrente dal ricevimento dell'ingiunzione. Per la surroga il concorrente, entro detto termine, deve produrre i documenti di rito per l'avvalimento dell'ausiliaria subentrante (DGUE del concorrente rettificato con la nuova dichiarazione di avvalimento, DGUE e altre dichiarazioni integrative della nuova ausiliaria, nuovo contratto di avvalimento, aggiornamento del PASSOE). In caso di inutile decorso del termine ingiunto, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga dello stesso da parte del concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, **non è consentito il subappalto** fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. In ogni caso il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

I servizi professionali oggetto di appalto devono essere eseguiti esclusivamente dal concorrente: pertanto, qualora questi dichiarasse di avvalersi di consulenza specialistica di ausilio alla progettazione, nei limiti di cui al precedente capoverso, le relative spese in ogni caso sono a suo totale carico, nonché resta comunque l'obbligo per egli di fare proprie le risultanze della consulenza di cui ne rimane l'unico ed esclusivo responsabile ai fini della progettazione, in forza del principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve ricondursi a un unico centro decisionale, ossia il progettista. Pertanto, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 6.3 lett. k) e dal DM n. 263 del 2/12/2016, l'eventuale consulente non può essere incluso nel gruppo di progettazione né assumere alcun ruolo professionale per il presente appalto, sia in termini di prestazione che di responsabilità.

Il concorrente per avvalersi del subappalto (nei limiti prescritti) è tenuto a indicare all'atto dell'offerta le predette prestazioni o le parti di esse, ammesse a subappalto, che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In linea con l'art. 105 comma 9 del Codice e ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della legge regionale del 27.2.2007 n. 3, l'appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto al comma 1 lett. a) del citato art.

52 da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato e in solido con gli stessi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi e previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della specificazione delle prestazioni medesime con relativo importo:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

A norma dell'art. 105 comma 14 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni relative alla categoria principale e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore, o la stazione appaltante in caso di pagamento diretto, è tenuto a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, agli operatori economici subappaltatori senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

*fino al 30/6/2023 per sotto soglia:* Non dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.l. 76/2020.

## 10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sul sito dove devono essere eseguiti i lavori oggetto dei servizi professionali in appalto EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA PER ANZIANI in Via Campitelli, 3 Parolise (AV) è **obbligatorio**, tenuto conto che ai fini dell'affidabilità delle offerte di gara, in relazione alla natura delle prestazioni in appalto, è necessario che le stesse siano formulate, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita *in loco* preordinata a conoscere lo stato di fatto del sito di lavoro e tutte le condizioni locali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi nonché sulle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato solo nei giorni feriali in orario d'ufficio da concordare con il RUP.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP tramite e-mail all'indirizzo [utc.parolise@asmepec.it](mailto:utc.parolise@asmepec.it) almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (per evidenti motivi logistici) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente - recapito telefonico - indirizzo e-mail - nominativo e qualifica della persona incaricata a effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo, oppure anche nello stesso giorno della richiesta in caso di disponibilità del richiedente o se la richiesta sia prossima alla scadenza per la presentazione delle offerte.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato, provvisto di valido documento di riconoscimento, deve ritirare l'attestato di avvenuto sopralluogo, da allegare alla documentazione di gara.

Il sopralluogo deve essere effettuato direttamente dal concorrente o, in caso di soggetto giuridico, dal rappresentante legale o dal direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato ordine professionale o da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità; può essere fatto anche da persona diversa solo se munita di delega scritta (corredata di copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato). Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, o di aggregazione di retisti di cui al paragrafo 4 lett. a), b) e, se costituita in raggruppamento, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore tecnico, come risultanti da certificato ordine professionale o da certificato CCIAA, della capogruppo o di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto "diverso", purché quest'ultimo sia munito della delega scritta del mandatario/capofila (corredata di copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato). Il soggetto "diverso" delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, o di aggregazione di retisti di cui al paragrafo 4 lett. c) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore tecnico, come risultanti da certificato ordine professionale o da certificato CCIAA, di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati oppure da soggetto "diverso", purché muniti (il rappresentante legale o il direttore tecnico o il soggetto diverso) della delega scritta di tutti gli operatori economici (corredata di copia del documento di riconoscimento dei deleganti e del delegato). Il soggetto "diverso" delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In alternativa, ogni operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo in proprio nei modi indicati prima per il concorrente singolo.

In caso di consorzio di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIAA o da certificato ordine professionale, del consorzio o di uno dei consorziati indicati come esecutori oppure da soggetto "diverso", purché questi ultimi (il consorziato o il soggetto diverso) siano muniti di delega scritta del consorzio o di tutti i consorziati esecutori (corredata di copia del documento di riconoscimento dei deleganti e del delegato). Il soggetto "diverso" delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In alternativa, ogni consorziato esecutore può effettuare il sopralluogo in proprio nei modi indicati prima per il concorrente singolo.

La mancata presentazione della dichiarazione di presa visione dei luoghi e dell'attestato di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva alla predetta scadenza; ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: data e ora della firma digitale, marcatura temporale, invio tramite pec).

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta di versamento ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta di versamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 266/2005.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura di gara devono essere inviate in formato elettronico esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara devono altresì essere sottoscritte, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 65 del d.lgs. 82/2005 e dagli artt. 38, commi 2 e 3 (terzo periodo), e 47, comma 1, del DPR 445/2000. Pertanto, le "irregolarità" di firma di carattere formale e non sostanziale, che consentono comunque l'individuazione del contenuto del documento esibito e dell'efficacia dell'impegno assunto, non compromettono la conformità dell'atto in termini di sottoscrizione. A tal proposito, l'art. 20 del CAD (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici) al comma 1-bis stabilisce che *"Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida"*. Si ricorda che l'art. 2702 del cod.civ. prevede che *"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta"*, nonché l'art. 2712 del cod.civ. stabilisce che *"Le riproduzioni ... informatiche ... e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime"*. Altresì, l'art. 45 del CAD (Valore giuridico della trasmissione) al comma 1 dispone che *"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"*. Inoltre, l'art. 65 del CAD (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) stabilisce che: *"1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ... sono valide:*

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 (firma digitale);*
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;*
- b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;*
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;*
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto,*

da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento». Si chiarisce, dunque, che la documentazione presentata per via telematica secondo i criteri previsti dal CAD si intende valida per ogni effetto di legge se trasmessa direttamente dal “dichiarante” che la sottoscrive con firma digitale, o se trasmessa direttamente dal “dichiarante” identificato tramite SPID o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (anche se priva di firma), o tramite punto di accesso telematico per dispositivi mobili ove attivato dalla stazione appaltante, o se trasmessa direttamente dal “dichiarante” (anche se priva di firma) dal proprio domicilio digitale autenticato previa identificazione, o se sottoscritta dai “dichiaranti” con firma analogica e unito documento d'identità e scannerizzata per immagine per l'invio telematico. Pertanto, i documenti trasmessi dal concorrente ma firmati con o da altri “dichiaranti”, anche se in forma congiunta (per es. garanzie e polizze, istanze e dichiarazioni di soggetti raggruppati o consorziati, ecc.), devono essere necessariamente sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, dai dichiaranti con firma digitale o sottoscritti dai dichiaranti con firma analogica e unito documento d'identità e scannerizzati per immagine per l'invio telematico. A tal proposito, si chiarisce che la modalità di trasmissione telematica tramite la Piattaforma, essendo caratterizzata da una particolare infrastruttura tecnologica basata su specifici protocolli informatici di sicurezza, garanzia e tracciabilità, certifica la certezza della provenienza degli atti e del loro contenuto.

L'offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre **le ore 23:59 del giorno 11/01/2023** esclusivamente tramite la Piattaforma a pena di irricevibilità. Il predetto termine di scadenza è perentorio; a tal fine fa fede la data e l'ora di ricezione dell'offerta secondo il tempo della Piattaforma. Il recapito tempestivo dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente, tenendo conto che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione dell'offerta e non accetta offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria e obbligatoria. Si invitano pertanto gli operatori economici a completare tutte le attività di gara da effettuare sulla Piattaforma con congruo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza, onde evitare l'incompleta trasmissione dell'offerta o il suo mancato invio per decadenza dei termini.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1. Nei casi di sospensione e proroga del termine per la ricezione delle offerte, la Piattaforma assicura comunque la segretezza delle offerte inviate.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files nei formati usuali.

Il concorrente è consapevole, e accetta con la presentazione dell'offerta, che la Piattaforma può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso la Piattaforma; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti in Piattaforma per quanto compatibili.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTC/Consorti, sia costituiti che costituendi) deve in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. La Piattaforma genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che serve per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'offerta.

Per il regolare utilizzo della Piattaforma si rinvia alle istruzioni contenute nelle Regole del Sistema di e-Procurement allegato al presente disciplinare, ove sono indicate tutte le operazioni a carico dell'utente per proporre la propria offerta di gara.

## **12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1. del presente disciplinare e nel documento "Regole del Sistema di e-Procurement" allegato allo stesso, di seguito si indicano le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta è composta da:

- “Documentazione amministrativa”
- “Offerta tecnica”
- “Offerta economica”.

La non regolarità della documentazione dell'offerta, tale da comprometterne la segretezza, è causa di esclusione dalla gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituisce causa di esclusione dell'offerta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dalla Piattaforma, in quanto le modifiche effettuate possono avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La domanda, la documentazione amministrativa, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica, nonché ogni altra sorta di documentazione devono essere presentati nelle rispettive sezioni della Piattaforma, a pena di esclusione, esclusivamente in formato digitale, nel rispetto dei seguenti criteri e secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi 14., 15. e 16. Pertanto, non è ammesso presentare documenti e offerte in formato analogico (ovvero atti cartacei) che, se eventualmente inviati, non hanno alcun valore per ogni effetto di legge e in particolare ai fini della gara e perciò sono considerati come non presentati.

Se i file digitali risultino essere corrotti o non accessibili per qualsiasi motivo (errori informatici, virus informatici, ecc.), il concorrente è escluso dalla gara essendo unico responsabile dell'integrità dei file

consegnati. Resta comunque salvo l'istituto del soccorso istruttorio ove applicabile nei termini di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

La domanda, le dichiarazioni, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere, a pena di esclusione, prodotti in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") e firmati dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura) con firma digitale o elettronica qualificata secondo le norme del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale (CAD) – il cui certificato di validità deve essere regolare e non scaduto, sospeso o revocato alla data della firma: pertanto, all'esito della verifica, la firma deve risultare, a pena di esclusione, "valida" secondo le norme del CAD. Resta salvo quanto disposto dall'art. 65 del d.lgs. 82/2005 e dagli artt. 38, commi 2 e 3 (terzo periodo), e 47, comma 1, del DPR 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste per la presente procedura di gara:

- 1) devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, esenti da bollo, prodotte in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") e sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata dal dichiarante. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- 2) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza: pertanto, in caso di concorrente plurisoggettivo le dichiarazioni sostitutive devono essere rese singolarmente da ogni operatore economico.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione gratuitamente sulla Piattaforma, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Con l'occasione si informa che i predetti modelli sono editabili soltanto per le parti in cui il concorrente è tenuto a inserire i propri dati e dichiarazioni specifiche, mentre per la restante parte essi non vanno modificati. Inoltre, si avvisa che per rendere manifestamente le proprie dichiarazioni per ogni effetto di legge occorre spuntare/flaggare le rispettive caselle di corrispondenza; pertanto, le dichiarazioni non spuntate/flaggate (o depennate) si intendono non rese, ovvero le parti di testo depennate si intendono non dichiarate. Per le dichiarazioni di cui non sono stati predisposti i relativi modelli, il concorrente provvede di sua iniziativa. La compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice deve avvenire obbligatoriamente, a pena di esclusione, tramite il relativo formulario precompilato dalla stazione appaltante e pubblicato in formato digitale e perciò scaricabile dalla Piattaforma, secondo le istruzioni del presente disciplinare e delle apposite linee guida di cui al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22 luglio 2016.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui agli artt. 83 comma 9, 85 comma 5, 86 e 90 comma 5 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di cui al precedente periodo, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in una particolare forma (originale o autenticata), deve essere prodotta in originale, o in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 28/12/2000 n. 445 e art. 22 del CAD, o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea devono essere espressi in euro.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione esibita si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine dalla stessa fissato è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica ed economica è sanabile, salve le particolari condizioni di specie ove previste nel presente disciplinare.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere caricata la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del predetto termine o di irregolarità documentale, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara. Tuttavia, ove la stazione appaltante abbia necessità di ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni o documenti prodotti entro la scadenza del soccorso istruttorio, essa può chiedere maggiori precisazioni o spiegazioni fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, nonché per i casi di irregolarità non essenziali degli elementi formali della documentazione di gara, è facoltà della stazione appaltante invitare i concorrenti, se necessario (ai sensi degli artt. 85, comma 5, e 86 del Codice), a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati o a regolarizzare gli stessi, secondo la medesima procedura di cui prima, a pena di esclusione.

## 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella “**Documentazione amministrativa**” deve essere inserita, a pena di esclusione, in formato digitale, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazioni integrative e documentazione a corredo di cui al paragrafo 14.3;
  
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) documentazione di avvalimento di cui al paragrafo 14.4, ove il concorrente ne faccia ricorso;
- 8) informativa privacy;
- 9) patto d’integrità;
- 10) ricevuta di versamento dell’imposta di bollo (es. F23);
- 11) allegato A - Elenco professionisti;
- 12) allegato B - Schede referenze1 e allegato B - Schede referenze2;

**La documentazione amministrativa da esibire deve essere solo quella prevista dal presente disciplinare e tutte le dichiarazioni devono essere rese dal concorrente in conformità della modulistica predisposta dalla Stazione appaltante che già prevede tutte le fattispecie declaratorie occorrenti.**

### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta **in originale** (preferibilmente in formato “nativo digitale”), **in bollo**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Per la dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale, allegare l’apposita ricevuta di versamento quietanzata (F23); qualora l’imposta è assolta con marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo, allegare la relativa ricevuta di pagamento elettronico. In alternativa è consentito assolvere all’imposta di bollo tramite contrassegno telematico da apporre sulla stampa cartacea della domanda digitale, purché l’immagine scannerizzata della stampa bollata sia esibita con firma digitale; in tale eventualità, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo del contrassegno. Per gli operatori economici esteri il pagamento del tributo è assolto con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

Nella domanda il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’operatore economico partecipa alla gara (soggetto singolo, associato, società, consorzio, RTC, aggregazione di retisti, GEIE).

In caso di operatore economico singolo, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il CCNL applicato ai propri dipendenti con il relativo codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

In caso di concorrente plurisoggettivo (RTC, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE), esso indica, per ciascun operatore economico della compagine plurisoggettiva, i rispettivi dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo assunto (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e il CCNL applicato ai propri dipendenti con il relativo codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, il consorzio indica il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; qualora il consorzio (sia esso concorrente che consorziato) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Il consorzio indica altresì, sia per esso che per i consorziati esecutori, i rispettivi dati identificativi (ragione sociale, codice

fiscale, sede) e il CCNL applicato ai propri dipendenti con il relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

Nel caso di studio associato, il concorrente indica i dati identificativi del legale rappresentante dello studio associato, o in mancanza di tutti i soci amministratori, e dei professionisti associati per conto dei quali lo studio concorre.

#### *Modalità di sottoscrizione*

La domanda di partecipazione – redatta preferibilmente utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante e messo a disposizione sul profilo di committente – deve essere regolarmente sottoscritta con firma digitale:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, dal legale rappresentante dello studio associato o da tutti i professionisti associati per conto dei quali lo studio concorre;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, dal consorzio medesimo.

#### *Criteri di sottoscrizione*

La domanda è sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la copia conforme all'originale della relativa procura [e ove la stazione possessa un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: “oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, va allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, con firma digitale o elettronica qualificata, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].

## **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui all'art. 85 del Codice, **in originale** (preferibilmente in formato “nativo digitale”) sottoscritto secondo i *Criteri di sottoscrizione* specificati al precedente paragrafo 14.1 fatto salvo quanto disposto nel presente paragrafo. La compilazione del documento di gara unico europeo deve avvenire obbligatoriamente, a pena di esclusione, in forma elettronica tramite il link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it#> ove importare il DGUE.xml allegato al presente disciplinare, quindi completare la redazione del documento, scaricarlo e sottoscriverlo con firma digitale; il DGUE deve essere integrato con l'ulteriore formulario “DGUE-integrazione” predisposto dalla stazione

appaltante e allegato al disciplinare. Tale documento in uno con l'integrazione, redatto secondo le istruzioni delle apposite linee guida di cui al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22 luglio 2016 e secondo quanto di seguito indicato, ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, di dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nonché, a norma dell'art. 85 comma 1 del Codice, ha valore di prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste pertinenti alla procedura di appalto, relativamente ai campi non precompilati dalla stazione appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:**

Il concorrente indica la denominazione di uno o più operatori economici ausiliari e i rispettivi requisiti oggetto di avvalimento.

In tale caso il concorrente allega, per ciascuna ausiliaria, l'ulteriore documentazione prevista al paragrafo 14.3.2 per la fattispecie dell'avvalimento.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota d'incidenza percentuale sull'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5. del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, regolarmente sottoscritto con firma digitale:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di retisti da ogni retista, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dai singoli retisti indicati;

– nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 14.3.1 Dichiarazione sostitutiva integrativa

Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione sostitutiva, **in originale** (preferibilmente in formato “nativo digitale”) sottoscritta secondo i *Criteri di sottoscrizione* specificati al precedente paragrafo 14.1 fatto salvo quanto disposto nel presente paragrafo, – nella forma di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza – con la quale:

1. dichiara i seguenti dati:

*per i professionisti singoli*

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

*per i professionisti associati*

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica) di tutti i professionisti associati;

*per le società di professionisti*

c. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

d. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

*per le società di ingegneria*

e. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

*per i consorzi stabili*

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'esecuzione dei servizi e che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ~~ffacoltativo nel caso di vigenza di un decreto CAM~~: inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto 11 ottobre 2017;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e disponibile tra i documenti di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12. *[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. *[se è previsto il sopralluogo obbligatorio]* dichiara di aver preso visione, direttamente o tramite delegato, dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori oggetto dei servizi professionali in appalto e, a tal fine, allega l'attestato di avvenuto sopralluogo di cui al precedente paragrafo 10.;
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata oppure, se il concorrente non è residente e privo di stabile organizzazione in Italia, altro strumento analogo in uso negli altri Stati Membri, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, anche per gli effetti dell'art. 76 del Codice;
15. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compreso l'offerta tecnica ed economica, nonché di tutta la documentazione esibita in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta e di tutta la documentazione di verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione. Resta salvo il diritto di diniego all'accesso delle informazioni fornite, in sede di gara e/o di aggiudicazione, a giustificazione dell'offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente all'atto della presentazione, segreti tecnici o commerciali; la mancata dichiarazione di diniego equivale a tacito assenso all'accesso agli atti e rilascio di copia. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è comunque consentito l'accesso ad altro concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto;
- oppure* autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compreso l'offerta economica, tranne che per l'offerta tecnica e le spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale e/o di aggiudicazione, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e, a tal proposito, la stazione appaltante comunque si riserva il diritto di valutare la legittimità della riservatezza degli atti secretati. In ogni caso, ai sensi del comma 6 del citato articolo 53, in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è comunque consentito l'accesso ad altro concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto;
16. autorizza la stazione appaltante al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
17. dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo

alla sicurezza e, pertanto, dichiara altresì di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali e di essere consapevole che in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Stazione appaltante “Responsabile” del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (c.d. GDPR), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte della Stazione appaltante. Pertanto, si impegna a presentare alla Stazione appaltante le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee e adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna a eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di Trattamento dei dati personali applicabili al trattamento dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante;

18. *[Per gli operatori economici ammessi al concordato di cui all’art. 95 del d.lgs. 12/1/2019 n. 14]* indica, a integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare di appalto rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti e che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento non sono assoggettati a una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 95 comma 5 del d.lgs. 12/1/2019 n. 14;
19. dichiara se i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice e, in caso affermativo, specifica la tipologia di illecito;
20. *[in caso di subappalto]* indica le categorie di appalto che intende subappaltare, anche in quota parte, ed elenca le corrispondenti prestazioni da subappaltare, nonché dichiara il valore di subappalto per ogni categoria e la relativa quota percentuale riferita al prezzo della categoria stessa, oltre all’importo complessivo del subappalto e alla rispettiva percentuale riferita al prezzo totale dell’appalto. Dichiara, inoltre, che si obbliga a provvedere, in caso di aggiudicazione dell’appalto, alla consegna di tutta la documentazione di legge nei modi e nei termini previsti dall’art. 105 del Codice, preordinata alla preventiva autorizzazione di subappalto;
21. dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51, 52 e 53 della L.R. 27/2/2007 n. 3:
  - di impegnarsi ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione dei servizi;
  - di obbligarsi a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
  - di obbligarsi a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui al citato art. 52 sulla tutela dei lavoratori;
  - di impegnarsi a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
  - di obbligarsi ad applicare integralmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, nei confronti dei lavoratori dipendenti da impiegare nell’esecuzione dei servizi, anche se assunti al di fuori della regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, a eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali è applicato il contratto di lavoro della provincia di provenienza;
  - di rispondere dell’osservanza di quanto previsto al comma 1 lett. a del citato art. 52 da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei

propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato e in solido con gli stessi;

- di obbligarsi – ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36-bis del d.l. 4.7.2006 n.223 convertito nella legge n. 248/2006 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva – a sottoporsi a indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 dell'art. 53 L.R. 3/2007;
- di obbligarsi a riscuotere tutti gli incassi e a effettuare tutti i pagamenti nel rispetto dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 – relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari – ivi compreso il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche attraverso terzi;

22. dichiara:

- di aver controllato le prestazioni e i rispettivi onorari riportati nella parcella professionale, posta a base di gara ai soli fini di agevolare la valutazione dei servizi da eseguire, e che detta parcella professionale ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione essendo il prezzo offerto "a corpo" fisso e invariabile (in linea con il principio sancito dall'art. 3 comma 1 lettera dddd) e art. 59 comma 5-bis del Codice);
  - di prendere atto che è a carico del concorrente stesso l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione della propria offerta, le prestazioni professionali da eseguire attraverso l'esame degli elaborati tecnici, compresa anche la parcella professionale, nonché di tutti gli altri documenti a base di appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
  - di prendere atto che in esito a tale verifica è a carico del concorrente stesso di integrare o ridurre le competenze di onorario che valuta carenti o eccessive e a inserire le spettanze che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara secondo la tariffa professionale di cui al d.m. 17/6/2016 e che ritiene di offrire;
  - di prendere atto che la parcella professionale non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione della tariffa professionale, resta fisso e invariabile;
  - di prendere atto che la parcella professionale non ha valore negoziale essendo il prezzo offerto "a corpo" fisso e invariabile (in linea con il principio sancito dall'art. 3 comma 1 lettera dddd) e art. 59 comma 5-bis del Codice);
23. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
24. dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici allegati al presente disciplinare, compresa la parcella professionale, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto dei servizi professionali in appalto, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del compenso professionale, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, la documentazione di gara adeguata e il prezzo determinato nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
25. indica le proprie posizioni previdenziali e assicurative INPS e INAIL nei cui ruoli è iscritto e/o le posizioni nei confronti della Cassa di Previdenza di categoria o di altro Istituto di previdenza nei cui ruoli sono iscritti i professionisti che eseguono le prestazioni, nonché la denominazione dei predetti istituti con relativa sede. Con l'occasione, si chiarisce che i professionisti dipendenti di soggetti pubblici o privati, o coloro che sono iscritti presso istituti di previdenza diversi da quelli di categoria, sono comunque tenuti alla contribuzione integrativa obbligatoria nei confronti della Cassa di Previdenza di categoria e, pertanto, devono indicarne le relative posizioni. Coloro che, per esenzione di legge, non sono titolari di partita IVA e non sono iscritti a nessun ente di previdenza, devono

- espressamente dichiararlo in uno con la dichiarazione di non assoggettabilità a nessuna forma di contribuzione previdenziale, richiamando i relativi riferimenti normativi di esenzione;
26. dichiara di aver preso visione del progetto di fattibilità tecnica ed economica facente parte dei documenti tecnici dell'appalto in oggetto;
27. dichiara di non avere avvalimenti esecutivi in corso come ausiliaria di altri operatori economici;
- oppure*
- dichiara di avere avvalimenti esecutivi in corso come ausiliaria di altri operatori economici per altri appalti. A tal proposito dichiara, altresì, che i requisiti e le risorse prestatati in avvalimento agli altri operatori economici per altri appalti sono differenti, separati e non interferenti con quelli posseduti per l'ammissione alla gara in oggetto o, viceversa, che la loro corrispondenza (anche in parte) o interferenza comunque non pregiudica la regolarità dei requisiti/risorse medesimi e, in caso di aggiudicazione, la regolare esecuzione dell'appalto per tutta la sua durata. Dichiara, inoltre, la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti con cui ha in corso avvalimenti esecutivi per altri appalti e, in caso di sussistenza, dichiara che nulla rileva ai fini della regolarità della propria offerta;
- [La predetta dichiarazione va resa a pena di esclusione in linea con i principi indefettibili statuiti dall'art. 94 del Codice (e perciò conforme alla norma dell'art. 83 comma 8 del c.c.p.) in ragione dei quali il concorrente deve possedere effettivamente i requisiti di gara, in punto di fatto e di diritto, e avere la concreta disponibilità delle risorse materiali e immateriali per eseguire l'appalto in caso di aggiudicazione]*
28. dichiara di aver preso atto e perciò di conoscere le Regole del Sistema di e-Procurement allegate al presente disciplinare e di accettarle integralmente senza eccezioni né riserve;
29. dichiara di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma e le relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle attività effettuate.

La suddetta dichiarazione sostitutiva integrativa – redatta preferibilmente utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante e messo a disposizione sul profilo di committente – deve essere resa, regolarmente sottoscritta con firma digitale,:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di retisti da ogni retista, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dai singoli retisti indicati;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### 14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

32. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016;
35. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
36. *[in caso di copertura assicurativa di cui al paragrafo 6.2 lettere f) e g)]* polizza assicurativa contro i rischi professionali in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD;
37. elenco nominativo dei professionisti di cui all'allegato A in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") – nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) – ove indicare i dati anagrafici e professionali dei soli

soggetti firmatari del progetto e degli altri atti tecnici da produrre per i servizi in appalto – e perciò esclusi i collaboratori, i coordinatori, i consulenti e coloro che non firmano gli elaborati tecnici –, la posizione di ciascuno di essi nella struttura dell'offerente (con riferimento alle figure di cui alle Linee Guida ANAC n. 1 del 14/9/2016, Parte IV paragrafo 2.2.2.1 lettere d) ed e)) e le rispettive prestazioni loro assegnate. Nel predetto elenco, altresì, devono essere indicati gli estremi anagrafici e professionali della persona fisica (unica per tutto il gruppo di lavoro) incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24 comma 5 del Codice; per le società di ingegneria va indicato anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici; *[In caso di appalto diviso in lotti, l'elenco va prodotto per ogni lotto, ove occorra]*

38. attestato di avvenuto sopralluogo di cui al precedente paragrafo 10., in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD;
39. Informativa di privacy allegata al bando di gara firmata per presa visione e accettazione dal legale rappresentante;
40. Patto di integrità, del Comune di Parolise, allegato al bando di gara firmato per presa visione e accettazione dal legale rappresentante;
42. in caso di **avvalimento**, il concorrente allega per ciascuna ausiliaria:
- a) DGUE, **in originale** (preferibilmente in formato “nativo digitale”) sottoscritto dall'ausiliaria con le modalità specificate al paragrafo 14.2, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV (in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento che devono essere dettagliatamente indicati) e alla parte VI;
  - b) dichiarazione integrativa e documentazione a corredo nei modi e nei termini previsti dai paragrafi 14.3.1 e 14.3.2 (per quanto di propria competenza), tramite la quale l'ausiliaria dichiara altresì, a norma dell'art. 89 commi 1 e 7 del Codice:
    - di obbligarsi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti immateriali e le risorse materiali necessari di cui è carente il concorrente;
    - di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
    - di non avere avvalimenti esecutivi in corso come ausiliaria di altri operatori economici;

*oppure*

di avere avvalimenti esecutivi in corso come ausiliaria di altri operatori economici. A tal proposito dichiara, altresì, che i requisiti e le risorse prestati in avvalimento agli altri operatori economici sono differenti, separati e non interferenti con quelli prestati al concorrente in gara o, viceversa, che la loro corrispondenza (anche in parte) o interferenza comunque non pregiudica la regolarità dei requisiti medesimi e, in caso di aggiudicazione, la loro materiale disponibilità per il concorrente ausiliato per tutta la durata dell'avvalimento. Dichiara, inoltre, la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti e, in caso di sussistenza, dichiara che nulla rileva ai fini della regolarità dell'offerta del concorrente ausiliato;
  - c) contratto di avvalimento, sottoscritto dalle parti secondo i *Criteri di sottoscrizione* specificati al paragrafo 14.1, **in originale** (preferibilmente in formato “nativo digitale”) o **in copia autentica informatica** ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Dal contratto di avvalimento ne discende, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto

ausiliario, la responsabilità in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, nonché i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

d) PASSOE dell'ausiliaria;

e) nel caso in cui l'ausiliaria sia un consorzio stabile di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, allegare l'ulteriore documentazione prevista al paragrafo 14.3.3 per tale fattispecie.

### 14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono prodotte **in originale** (preferibilmente in formato "nativo digitale") – nella forma di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza – e sottoscritte nei modi previsti dal precedente paragrafo 14.3.1.

Il concorrente allega:

1. *[Per i raggruppamenti temporanei già costituiti]:*

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, recante le quote di partecipazione al raggruppamento degli associati;
- dichiarazione sostitutiva che indichi, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

2. *[Per i consorzi ordinari e i GEIE già costituiti]:*

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, recanti l'indicazione del soggetto designato quale capogruppo e le quote di partecipazione al consorzio o GEIE dei consorziati o associati;
- dichiarazione sostitutiva che indichi, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti;

3. *[Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti]:*

- dichiarazione sostitutiva attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o GEIE dei consorziati o associati;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti, consorziate o associate;
  - c) ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti;

4. *[Per i consorzi stabili]:*

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, recanti l'elencazione degli operatori economici consorziati;
- dichiarazione sostitutiva che indichi le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

5. *[Per gli studi associati]:*

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, recante l'elencazione di tutti i professionisti associati;

- dichiarazione sostitutiva che indichi le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici associati;
6. [Per le aggregazioni di retisti]:
- I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune;
    - a) che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
    - b) che indichi le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:
- copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD del contratto di rete e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione sostitutiva che indichi le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- III. rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo:
- a) in caso di RTI costituito:
    - a.1) copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD del contratto di rete;
    - a.2) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, recante le quote di partecipazione al raggruppamento degli associati;
    - a.3) dichiarazione sostitutiva che indichi, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - b) in caso di RTI costituendo:
    - b.1) copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD del contratto di rete;
    - b.2) dichiarazioni sostitutive, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
      - b.2.1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento degli associati;
      - b.2.2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      - b.2.3) le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente paragrafo 14.3.3 possono essere rese quali sezioni interne alla dichiarazione sostitutiva integrativa di cui al paragrafo 14.3.1 (vedi l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante).

## 15. OFFERTA TECNICA

Nella “Offerta tecnica” devono essere inseriti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti **in originale** (preferibilmente in formato “nativo digitale”) redatti con le modalità di seguito descritte – utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla stazione appaltante messi a disposizione sul profilo di committente – secondo i formati di pagina indicati, i caratteri di tipo medio che siano di facile lettura (per esempio Times New Roman 10 pt e oltre), mentre non sono fissati limiti di margini né numero di righe o di caratteri purché venga garantita la leggibilità dell'elaborato:

- a) per l'elemento di valutazione relativo alla *“Professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica”*, una **relazione descrittiva** che esponga il regolare svolgimento di un **numero massimo di tre servizi** uguali o analoghi a quelli da affidare, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità realizzativa delle prestazioni in appalto sotto il profilo tecnico, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie di lavori uguali o analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli cui si riferiscono i servizi da appaltare, secondo l'acclusa parcella professionale. Per i criteri di analogia dei servizi si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 6.3 lettere h-i) e perciò rapportandosi per i “servizi per lavori analoghi” al parametro del “grado di complessità” corrispondente alle categorie di opere e alla classificazione dei servizi secondo la tabella Z-1 della tariffa professionale di cui al d.m. 17/6/2016. Il numero complessivo di cartelle, in formato A4 scritte su pagina singola, che costituiscono la predetta relazione, compreso eventuali allegati, non deve superare in totale le 30 unità per ogni servizio illustrato; in caso di eccedenza sono valutate soltanto le prime 30 pagine per ogni servizio;
- b) per l'elemento di valutazione relativo alle *“Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica”*, una **relazione descrittiva** che illustri le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto, in termini di ottimizzazione di risultato del processo prestazionale ed efficacia del processo lavorativo. La relazione deve descrivere anche i processi tecnologici avanzati che si intende adottare per la prestazione (software, tecniche operative, ecc.), nonché l'organizzazione del gruppo di lavoro, particolarmente per i “professionisti chiave” (cioè “specialisti”), anche in relazione alla pianificazione delle attività da svolgere (per esempio attraverso diagrammi di flusso e senza indicare tempi di lavoro che, essendo oggetto di valutazione della “offerta tempo”, tassativamente non vanno indicati nell'offerta tecnica, **pena l'esclusione dalla gara**). Inoltre, per la sola prestazione di progettazione, la relazione deve trattare, secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione, in particolare:
1. con riferimento al criterio della “qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale”:
    - le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, la relativa metodologia di approccio e le modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento all'articolazione delle varie fasi previste (diagrammi di flusso), nonché le misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (rif. sub-criteri 1.1 e 1.2);
    - le azioni e le soluzioni che il concorrente intenda sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere (rif. sub-criterio 1.3);
    - gli elementi di innovatività e originalità proposti (rif. sub-criterio 1.4);
    - le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.) (rif. sub-criterio 1.5);
    - le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale e ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritenga possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara ;
    - l'eventuale possesso di valutazioni di conformità, da comprovare allegando la relativa certificazione (rif. sub-criteri 1.7, 1.8 e 1.9);

Si precisa, infine, che tutta la documentazione dell'offerta tecnica, esente da bollo, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, secondo le *Modalità di sottoscrizione* e i *Criteri di sottoscrizione* specificati al precedente paragrafo 14.1.

Altresì, nella “Offerta tecnica” devono essere inseriti, **a pena di azzeramento** del punteggio previsto per il rispettivo criterio, i seguenti ulteriori documenti **in originale** (preferibilmente in formato “nativo digitale”) redatti con le modalità di seguito descritte – utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla stazione appaltante messi a disposizione sul profilo di committente – secondo i formati di pagina indicati, i caratteri di tipo medio che siano di facile lettura (per esempio Times New Roman 10 pt e oltre),

mentre non sono fissati limiti di margini né numero di righe o di caratteri purché venga garantita la leggibilità dell'elaborato:

e) per l'elemento di valutazione relativo ai “*Criteri premiali*”:

1. con riferimento ai “*Criteri premianti di cui al d.m. 11 ottobre 2017 (CAM) - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”:

– una **relazione tecnica** che esponga la proposta progettuale del concorrente, nei limiti della spesa finanziata per l'intervento, relativamente alle prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri base descritti nel capitolo 2 “criteri ambientali minimi” dell'allegato del d.m. 11/10/2017. La proposta deve prevedere:

# l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili;

# l'utilizzo di prodotti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo superiore ai criteri base descritti nel progetto a base d'asta e perciò oltre il 50% derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi.

Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti. Nella relazione deve essere evidenziato il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla situazione di base minima e i risultati conseguibili, nonché essa deve indicare: la natura del materiale di recupero e di quello derivato da materie prime rinnovabili (in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio di prodotti complessi, o da materie prime rinnovabili, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile), il possesso di marcatura CE dei prodotti e se tali prodotti siano o meno utilizzati al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d'uso degli immobili oggetto di gara. Il numero di cartelle, in formato A4 scritte su pagina singola, che costituiscono la predetta relazione non deve superare le 30 unità, oltre schede tecniche e certificazioni; in caso di eccedenza sono valutate soltanto le prime 30 pagine;

Si precisa che la predetta documentazione di cui ai punti d) ed e), esente da bollo, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, secondo le *Modalità di sottoscrizione* e i *Criteri di sottoscrizione* specificati al precedente paragrafo 14.1. Sempre relativamente alla predetta documentazione, la presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto, non determina l'esclusione del concorrente dalla gara, ma la propria offerta tecnica è valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente è assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime qualitative stabilite nel progetto a base di appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Ove l'operatore economico si sia riservato, nella “dichiarazione sostitutiva integrativa” di cui al paragrafo 14.3.1, il diritto di diniego all'accesso delle informazioni coperte da segreti tecnici o commerciali, egli a tal fine evidenzia (a colore) o sottolinea adeguatamente le parti di documenti dell'offerta tecnica ritenute costituenti segreti tecnico-commerciali da oscurare in caso di accesso agli atti da parte di terzi. Resta

ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che non sono ammesse offerte in variante, pena l'esclusione dalla gara.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

Nella “**Offerta economica**” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti **in originale** (preferibilmente in formato “nativo digitale”), in cui i valori economici devono essere indicati senza IVA:

2) **offerta economica**, redatta preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante messi a disposizione sul profilo di committente, contenente i seguenti elementi a pena di esclusione:

2.1) il **ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere fino a tre decimali, rispetto all'importo dei servizi posto a base di gara, l'importo dei servizi a corpo al netto del ribasso e l'importo complessivo dell'appalto a corpo al netto del ribasso. L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nell'offerta economica, che pertanto prevale su qualsiasi importo espresso nell'offerta medesima da considerarsi perciò mero valore deduttivo e indicativo; nel caso in cui l'importo netto indicato in offerta sia errato, esso viene automaticamente rideterminato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso percentuale offerto, che è fisso e invariabile, senza che ciò costituisca variazione dell'offerta di gara la cui efficacia, quindi, resta inalterata per ogni effetto di legge;

2.2) la **dichiarazione** di aver formulato la propria offerta tenendo conto delle quote di onorario ritenute eccedenti o mancanti nella parcella professionale posta a base di gara, nonché di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle prestazioni rilevabili dagli atti di gara, compresa la parcella professionale, e pertanto la propria offerta, riferita all'esecuzione dei servizi a corpo secondo la documentazione di gara, resta comunque fissa e invariabile.

Per il ribasso economico offerto non si tiene conto di eventuali numeri decimali oltre la terza cifra (c.d. troncamento). In caso di discordanza fra valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si tiene conto del ribasso percentuale indicato in lettere nell'offerta economica.

L'offerta economica a pena di esclusione, sono sottoscritte secondo le modalità specificate al precedente paragrafo 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, a norma dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo** ex art. 95 commi 2, 3 lettera b), 6 e del Codice.

La migliore offerta economicamente più vantaggiosa è determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del Codice – sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei rispettivi punteggi e sub-punteggi di seguito indicati e applicando i metodi di calcolo e ponderazione stabiliti nel presente disciplinare basati sul **metodo aggregativo compensatore** di cui alle “Linee guida n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera dell'ANAC n. 1005 del 21/9/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10

TOTALE

\*\* ERRORE NELL'ESPRESSIONE \*\*

## 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

### Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

Criteria di valutazione	punti max	N.	Sub-criteri di valutazione	punti D max
<b>A. Professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica</b>				
Professionalità e adeguatezza desunta da n. max 3 servizi scelti tra quelli qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle linee guida ANAC e dal DM tariffe, illustranti le capacità professionali del concorrente.	40	A.1	Grado di analogia dei servizi svolti rispetto a quelli oggetto di affidamento Qualità e Rispondenza dei servizi svolti agli aspetti strutturali e delle tecnologie costruttive Soluzioni tecnologiche adottate in riferimento all'ottimizzazione del costo globale dell'intervento Soluzioni tecnologiche adottate con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione del ciclo di vita dell'opera	40
<b>B. Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica</b>				
Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	45	B.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali da affrontare e della relativa metodologia di approccio nonché delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita	20
		B.2	Efficacia ed innovatività delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere	15
		B.3	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi relativamente ad acquisizione pareri, validazione ed approvazione del progetto Strumenti informatici messi disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto coerenza del gruppo di lavoro offerto anche in relazione alla eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione, incluso strumenti operativi e processi utilizzati.	10
<b>E. Criteri premiali</b>				
Criteri premianti di cui al d.m. 11/10/2017 (CAM)	5	E.1	Relazione tecnico-illustrativa delle modalità di espletamento del servizio con esplicito riferimento alla capacità di fornire prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e	5

		della tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017	
<b>Totale punteggi</b>	<b>90</b>		<b>90</b>

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice, NON è prevista una **soglia minima di sbarramento**.

## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

### Valutazione dei criteri di natura qualitativa

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente di valutazione determinato in base al:

- metodo discrezionale. La valutazione, pertanto, è effettuata mediante assegnazione di **punteggio discrezionale** da parte di ciascun commissario per ogni criterio di valutazione delle offerte in gara, sulla base della scala semantica (*scala dei gradi di giudizio*) con valori variabili tra 0 e 10: da 0 a 4 - giudizio scadente; 5 - giudizio mediocre; 6 - giudizio sufficiente; 7 - giudizio buono; 8 - giudizio ottimo; da 9 a 10 - giudizio eccellente; eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Si precisa che i coefficienti variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa sono determinati dalla commissione giudicatrice applicando le formule di calcolo per il punteggio e la ponderazione indicate nel presente disciplinare di gara in conformità delle Linee guida n. 2 approvate con delibera dell'ANAC n. 1005 del 21/9/2016, ovvero:

- 1) attribuendo, in sedute riservate, per ogni elemento di valutazione e per ogni offerta in gara un punteggio, variabile tra 0 e 10, determinato discrezionalmente da parte di ciascun commissario seguendo la predetta scala semantica (*scala dei gradi di giudizio*);
- 2) determinando la media dei punteggi assegnati dai commissari per ogni elemento di valutazione e per ogni offerta in gara di cui al precedente punto 1);
- 3) attribuendo – per i sub-criteri o, in assenza di essi, per i criteri – il coefficiente uno alla media di valore più elevato e assegnando alle altre medie un coefficiente proporzionalmente ridotto (c.d. parametrizzazione).

La commissione giudicatrice, per la valutazione degli elementi di natura qualitativa, tiene conto dei seguenti **criteri motivazionali**, che hanno comunque carattere indicativo, non esaustivo e non restrittivo:

- a) per la valutazione del criterio della "*Professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica*", si considera come fattore di maggior rilievo la capacità di realizzazione delle prestazioni in appalto sotto il profilo tecnico. La prevalenza è in funzione del "grado di complessità" dei servizi espletati e dell'affinità dei relativi lavori rispetto a quelli oggetto delle prestazioni in appalto, nonché del numero dei servizi (massimo tre) eseguiti dal concorrente e della loro complessità in ragione dei lavori trattati per dimensioni e caratteristiche tecniche, soprattutto sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale e che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la Stazione appaltante. Altresì, la valutazione tiene conto delle migliori soluzioni progettuali studiate per ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;
- b) per la valutazione del criterio delle "*Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica*", si considerano come fattori di maggior rilievo la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché la pianificazione delle attività da svolgere che, oltre a essere coerenti fra loro, assicurino un'elevata garanzia di qualità nell'attuazione della prestazione, le migliori modalità di svolgimento delle attività oggetto di appalto e la migliore organizzazione del gruppo di lavoro. In particolare sono oggetto di valutazione gli studi specialistici che si intendono implementare per individuare le migliori soluzioni progettuali in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzano le opere. Inoltre, per la sola prestazione di progettazione, la valutazione tiene conto della consistenza e qualità

delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso:

- le referenze attestanti la qualità tecnica del team di professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di progettazione e dunque firmatari degli atti progettuali da loro prodotti, indicando le rispettive qualificazioni professionali e gli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, la relativa formazione curricolare, le principali esperienze analoghe all'oggetto dell'appalto. Il team di progettazione è immutabile per tutta la durata dell'appalto, sotto pena di revoca dell'aggiudicazione, se l'inadempienza avvenga prima della stipula del contratto, mentre se dopo a pena di risoluzione in danno del contratto. I parametri di valutazione del team sono la sua multidisciplinarietà e l'esperienza tecnico-scientifica dei suoi componenti con specializzazioni più appropriate alle prestazioni da svolgere che, pertanto, garantiscono maggiore affidabilità tecnica e qualità professionale del concorrente;
  - l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto previsto dall'art. 23 comma 1 lettera h) del Codice) –
- e) per la valutazione dei “*Criteri premiali*”:

e.1) relativamente ai “*Criteri premianti di cui al d.m. 11 ottobre 2017 (CAM) - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”:

Altresì, si considerano come fattori di maggior rilievo:

- # l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sulla parte dell'edificio ristrutturato escluse le strutture portanti;
- # l'utilizzo di materiali da costruzione derivati dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi, costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo oltre il 50%.

La documentazione dell'offerta tecnica deve contenere informazioni sulla percentuale in peso dei prodotti derivati da recupero e da materie prime rinnovabili rispetto al peso totale dei materiali utilizzati sulla parte dell'edificio ristrutturato. Tale percentuale deve intendersi come obiettivo minimo di progetto in assenza del quale il progetto non è approvato.

Il parametro di valutazione è progressivo in ordine al maggior valore attribuito dalla Commissione all'insieme dei predetti criteri premiali.

### 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite il **metodo dell'interpolazione bilineare** in conformità delle Linee guida n. 2 approvate con delibera dell'ANAC n. 1005 del 21/9/2016.

Formula dell'interpolazione bilineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore più conveniente per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore posto a base di gara:

$C_i$ (per $A_i \leq A_{soglia}$ )	=	$X \times A_i / A_{soglia}$
$C_i$ (per $A_i > A_{soglia}$ )	=	$X + (1,00 - X) \times [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

$C_i$	=	coefficiente dell'offerta economica attribuito al concorrente i-esimo
$A_i$	=	ribasso percentuale dell'offerta economica del concorrente i-esimo
$A_{soglia}$	=	media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
$X$	=	0,80
$A_{max}$	=	ribasso percentuale massimo offerto in gara

## 17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi sono espressi e calcolati con approssimazione alla seconda cifra decimale. La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, determina, con un unico parametro numerico finale, i punteggi relativi alle offerte in gara per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impiegando il **metodo aggregativo-compensatore** che consiste nel predisporre una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula, in conformità delle Linee guida n. 2 approvate con delibera dell'ANAC n. 1005 del 21/9/2016:

$$P_i = \sum_n (C_i \times p_i)$$

dove:

<b>P<sub>i</sub></b>	=	punteggio conseguito dal concorrente i-esimo
<b>C<sub>i</sub></b>	=	coefficiente del criterio di valutazione i-esimo attribuito al concorrente i-esimo
<b>p<sub>i</sub></b>	=	peso del criterio di valutazione i-esimo
<b>n</b>	=	numero totale dei criteri di valutazione

*Riparametrazione*, al fine di non alterare i pesi complessivi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La commissione giudicatrice procede ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto, il massimo punteggio tecnico previsto dal disciplinare e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Tale metodo di ponderazione garantisce il rispetto del grado di proporzionalità prestabilito nel disciplinare tra i vari criteri di valutazione.

Si precisa che la verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 6 del Codice, è effettuata in base al punteggio pre-parametrato.

Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 commi 4, 5, 6 e 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella fase di verifica della documentazione amministrativa e di verifica dell'anomalia delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Il seggio/commissione di gara, operando attraverso la Piattaforma, procede allo svolgimento della prima seduta di gara **il giorno 12/01/2023 alle ore 10:00 con prosieguo a oltranza** tutti i giorni lavorativi nell'orario di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso; eventuali differimenti o aggiornamenti delle sedute di gara sono prontamente comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma nell'apposita area "Comunicazioni" con anticipo di almeno 15 minuti dalla ripresa delle sessioni. I concorrenti possono informarsi sull'esito delle sedute di gara collegandosi alla Piattaforma da remoto tramite propria infrastruttura informatica. La seduta di gara di cui si è dato preavviso, se necessario, può essere differita ad altra ora nell'arco della medesima giornata che è prontamente comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma nell'area "Comunicazioni" con anticipo di almeno 5 minuti dalla sessione di gara.

A fine seduta di gara, o a consuntivo di più sedute, è redatto apposito verbale delle attività svolte il quale, ratificato in calce dal dirigente di settore competente, ha valore di provvedimento amministrativo ai fini della determinazione delle esclusioni e delle ammissioni dei concorrenti della gara, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis del Codice.

La Piattaforma adotta modalità protette per l'esecuzione di qualsiasi azione e attività da parte del RUP, del seggio di gara, della commissione giudicatrice e dei concorrenti tali da garantire la massima segretezza e riservatezza delle offerte e dei documenti che le compongono, l'identificazione e l'inalterabilità delle stesse e la tracciabilità delle operazioni di chi vi ha accesso.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione della documentazione di gara, il RUP comunica tempestivamente tramite la Piattaforma nell'area "Comunicazioni", ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, ai concorrenti interessati l'esclusione degli stessi da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa" e/o nella "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate e alternative, nonché irregolari ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice.

## 20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede in seduta pubblica, mediante la Piattaforma, a:

- a) controllare, in ordine cronologico di arrivo, la completezza della documentazione presentata nella "Documentazione amministrativa" e a controllare che i file digitali inviati risultino essere integri e accessibili e perciò non compromessi da errori informatici, virus informatici e quant'altro;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara e quindi al controllo, in base agli atti acquisiti, della regolarità dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti;
- c) attivare, ove occorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13. e, in tal caso, aggiorna la seduta ad altra data, dandone comunicazione al RUP per le conseguenti verifiche di rito.

Ai sensi dell'art. 85 commi 5 e 6 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura di gara, di presentare tutti i documenti complementari o

parte di essi non presenti nella BDNCP di cui all'art. 81 del Codice, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa. Altresì, la stazione appaltante ha comunque facoltà di invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 82, 85, comma 5, e 86 del Codice. A norma dell'art. 216 comma 13 del Codice, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice, la verifica predetta avviene utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC con la delibera dell'ANAC n. 157 del 17.2.2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 11 del codice, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 80 **non si applicano** alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

A norma dell'art. 80 commi 7 e 8 del Codice, qualora il concorrente si trovi:

- a) in una delle situazioni motivo di esclusione ex art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
- b) in una delle situazioni motivo di esclusione ex art. 80 comma 5 del Codice;

l'esclusione non è automatica ma l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritenga che le predette misure adottate dall'operatore economico siano sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità morale, lo stesso non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'interessato.

A norma delle Linee guida dell'ANAC n. 6 del 16/11/2016, ex art. 80 comma 13 del Codice, recanti l' "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", approvate con delibera dell'ANAC n. 1293 del 16/11/2016, qualora il concorrente si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, l'esclusione non è automatica ma deve essere disposta all'esito di un procedimento di valutazione in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti dell'operatore economico, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice, e deve essere adeguatamente motivata sia in ordine alla sussistenza dei presupposti che in ordine alla gravità dei comportamenti considerati.

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, a norma dell'art. 76 comma 2-bis del Codice è dato avviso a tutti i concorrenti dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni alla gara.

## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede in seduta pubblica, mediante la Piattaforma, a:

- a) controllare, in ordine cronologico di arrivo, la completezza della documentazione tecnica presentata nella "Offerta tecnica" dai concorrenti ammessi a gara e a controllare che i file digitali inviati risultino essere integri e accessibili e perciò non compromessi da errori informatici, virus informatici e quant'altro;
- b) verificare la conformità della documentazione tecnica a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c) escludere dalla gara, in caso di esito negativo, coloro per i quali l'offerta o i file presentati risultino essere irregolari;
- d) sospendere la seduta affinché la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, proceda all'esame delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Si precisa che ai fini della determinazione di punteggi e soglie di anomalia, i calcoli sono eseguiti con approssimazione fino alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. I componenti della commissione di gara possono valutare le offerte tecniche collegandosi alla Piattaforma da remoto tramite propria infrastruttura informatica.

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte, in seduta pubblica la commissione giudicatrice rende noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nonché dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti la cui documentazione è risultata essere irregolare. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura per i soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procede mediante la Piattaforma:

- a) a controllare, in ordine cronologico di arrivo, la completezza della documentazione presentata nella "Offerta economica" dai concorrenti ammessi a gara e a controllare che i file digitali inviati risultino essere integri e accessibili e perciò non compromessi da errori informatici, virus informatici e quant'altro;
- b) a verificare la conformità della documentazione economica a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c) a escludere dalla gara, in caso di esito negativo, coloro per i quali l'offerta o i file presentati risultino essere irregolari;
- d) a rendere noti i prezzi e i ribassi economici e temporali offerti dai concorrenti ammessi e al calcolo dei punteggi delle offerte economiche secondo i criteri di aggiudicazione e le modalità descritte al paragrafo 17., nonché all'individuazione dell'unico parametro numerico finale in base al quale formula la graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Si precisa che ai fini della determinazione di punteggi e soglie di anomalia, i calcoli sono eseguiti con approssimazione fino alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio totale:
  - se i punteggi dell'offerta tecnica (incluso il tempo) sono differenti, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica (incluso il tempo);
  - se i punteggi dell'offerta tecnica (incluso il tempo) sono uguali, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica;
  - se sia i punteggi dell'offerta tecnica (incluso il tempo) che quelli dell'offerta economica sono uguali, ai fini della posizione in graduatoria si procede per sorteggio elettronico nella medesima seduta e perciò senza ulteriore avviso agli interessati;
- e) a individuare le offerte anormalmente basse secondo i criteri e le procedure stabiliti dall'art. 97 del Codice. Pertanto, in presenza di offerte anomale, aggiorna la seduta di gara ad altra data, dandone comunicazione al RUP per le conseguenti verifiche di rito secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP comunica tempestivamente tramite la Piattaforma nell'area "Comunicazioni", ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, ai concorrenti interessati l'esclusione degli stessi da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto

la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che il prezzo offerto supera l'importo a base di gara;

- offerte anormalmente basse.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli stabiliti dall'art. 97 comma 3 e ss. (esclusi i commi 3-bis e 8) del Codice. Resta comunque fermo il potere della stazione appaltante di valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici valutati in ordine a un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Pertanto, al ricorrere dei presupposti di legge, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice o della struttura di supporto istituita *ad hoc* ai sensi dell'art. 31 comma 9 del Codice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Procede, quindi, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte risultate anomale, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP chiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni del caso, indicando eventualmente le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La corrispondenza avviene tramite la Piattaforma o per PEC.

Qualora il concorrente partecipi in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ovvero di aggregazione di retisti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE, o che costituiscono l'aggregazione di retisti.

Il RUP, eventualmente con l'ausilio della commissione giudicatrice o della struttura di supporto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, ma soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dal RUP, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In caso di esclusione di un'offerta per tali circostanze, il RUP ne dà informazione alla Commissione europea.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redige la graduatoria definitiva delle offerte ammesse e propone per l'aggiudicazione dell'appalto il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Quindi trasmette al RUP tutti gli atti e documenti di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice. Pertanto, in caso di una sola offerta

ammessa in gara non si procede all'assegnazione dei punteggi di valutazione atteso che nessuna graduatoria può essere formata per assenza di confronto competitivo. Tuttavia la commissione comunque valuta in seduta riservata la conformità e la convenienza dell'offerta tecnica secondo criteri di aggiudicazione sanciti nel disciplinare di gara; in successiva seduta la commissione apre l'offerta economica e se ritiene che non sussistano i presupposti di anomalia, procede alla proposta di aggiudicazione.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto in forza dell'art. 32 comma 6 del Codice.

La stazione appaltante, ex art. 94 comma 2 del Codice, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se abbia accertato che l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 85 commi 5 e 6 del Codice, prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la stazione appaltante procede, tramite la BDNCP di cui all'art. 81 del Codice, alla verifica della regolarità della documentazione di gara, comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, nei confronti del concorrente proposto per l'aggiudicazione dell'appalto e, se del caso, richiede allo stesso di presentare documenti complementari aggiornati conformemente agli artt. 85, comma 5, e 86 del Codice, qualora questi non siano presenti nella predetta Banca dati nazionale.

A norma dell'art. 216 comma 13 del Codice, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice, la verifica predetta avviene utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC con la delibera attuativa dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Altresì, la stazione appaltante ha comunque facoltà di invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 82, 85, comma 5, e 86 del Codice. Nel caso che le predette verifiche non diano esito positivo, per cui la posizione del concorrente proposto per l'aggiudicazione dell'appalto, primo in graduatoria, risulti irregolare, si procede all'esclusione dello stesso dalla gara. Di conseguenza, si procede:

- a) alla segnalazione delle irregolarità, riscontrate a suo carico, all'ANAC per i competenti provvedimenti sanzionatori ai sensi degli artt. 80 comma 12 e 213 comma 10 del Codice e, in caso di illeciti, all'inoltro della relativa denuncia all'ANAC per i competenti provvedimenti di iscrizione nel Casellario informatico ai sensi del citato art. 80 comma 12 del Codice e all'Autorità giudiziaria per le relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- b) alla conseguente aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che segue in graduatoria che risulti essere in regola con la predetta verifica dei requisiti di gara.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5, e 33 comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto in via definitiva.

Ove il controllo dei requisiti di ordine generale e speciale non fosse avvenuto prima dell'aggiudicazione definitiva come innanzi specificato, l'aggiudicazione definitiva comunque diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del Codice e secondo gli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, in ossequio al principio del possesso ininterrotto dei requisiti per tutta la durata del procedimento, qualora si dovesse riscontrare l'esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede:

- a) alla revoca dell'aggiudicazione e conseguente esclusione dalla gara del concorrente irregolare e, quindi, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per scorrimento di graduatoria, a favore del concorrente che segue che risulti essere in regola con la verifica dei requisiti di gara nei termini predetti (in ossequio al c.d. principio di immodificabilità del calcolo delle medie e delle soglie di anomalia che hanno determinato la graduatoria, ex art. 95 comma 15 del Codice);
- b) alla segnalazione delle irregolarità all'ANAC per i competenti provvedimenti sanzionatori e, in caso di illeciti, all'inoltro della relativa denuncia all'ANAC per i competenti provvedimenti di iscrizione nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 80 comma 12 del Codice e all'Autorità giudiziaria per le relative sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

A norma dell'art. 32 comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, nonché alle formalità e approvazioni di rito previste dagli artt. 32 e 33 del Codice.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 88 comma 4-*bis* d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 88 comma 4-*ter* d.lgs. 159/2011.

Il contratto di appalto non può essere stipulato prima che sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del Codice, ovvero i termini cautelari di cui all'art. 32 comma 11 del Codice.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto ha luogo entro la scadenza del termine indicato al paragrafo 12. per la validità dell'offerta e qualora tale scadenza sia imminente comunque entro 60 giorni, anche se eccedenti il predetto termine, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Si chiarisce che la costituzione della cauzione definitiva interessa tutti i servizi professionali in appalto per l'intero importo contrattuale, compresi quelli non assoggettati alla cauzione provvisoria prima indicati, come chiarito anche dalle "Linee guida n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con delibera dell'ANAC n. 973 del 14/9/2016.

Nel rispetto delle disposizioni codicistiche, nonché a norma delle "Linee guida n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con delibera dell'ANAC n. 973 del 14/9/2016, il concorrente aggiudicatario, preliminarmente alla stipula del contratto, deve prestare, pena la revoca dell'aggiudicazione il risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante, una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ex art. 24 comma 4 del Codice e art. 5 del d.P.R. 7/8/2012 n. 137. Detta polizza deve essere esibita in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000; in alternativa, l'aggiudicatario consegna copia informatica di documento analogico (scansione di documento

cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale deve essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, consegna la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo – che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il relativo massimale deve essere non minore di € 500.000,00.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice. Pertanto, qualora se ne verificassero i presupposti di legge, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.200,00. La stazione appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

## **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'attività alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino e il TAR di Salerno, ognuno per le rispettive competenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., la Stazione appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali in questione, in conformità alle norme vigenti, potranno essere altresì oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo. Per partecipare alla gara, pertanto, i concorrenti esprimono il loro consenso al trattamento dei dati personali.

Con separato provvedimento, da adottarsi a seguito della firma del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto sarà nominato responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I concorrenti devono inviare con la documentazione di gara, **a pena di esclusione**, l'Informativa di privacy allegata al bando firmata per presa visione e accettazione dal legale rappresentante con regolare firma digitale o elettronica qualificata secondo le norme del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

## 27. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della Piattaforma sono tenuti a utilizzare la Piattaforma stessa secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di beni, servizi e lavori della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della Piattaforma si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso la Piattaforma si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la stazione appaltante segnala il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Gestore del Sistema non sono in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti della Piattaforma, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi in causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://suaprovinciaavellino.traspare.com> e, in generale, i servizi relativi alla Piattaforma, forniti dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dalla Piattaforma.

Il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito <https://suaprovinciaavellino.traspare.com> ed in generale di tutti i servizi offerti dalla Piattaforma alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti della Piattaforma.

Il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo della Piattaforma da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, la stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.